

Fabrizia Giuliani (Sapienza Università di Roma)

Titolare insegnamenti di Filosofia del linguaggio e Studi di genere presso La Sapienza Università di Roma;

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale contro la Violenza sulle donne presso la Presidenza del Consiglio;

Audizione presso Commissione Giustizia della Camera, 27 settembre 2023

Gentile Presidente, gentili Onorevoli,

ringrazio per l'opportunità che mi è stata data, che ci è stata data come componenti del **Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale contro la Violenza** (d'ora in avanti CTS), di contribuire alla discussione sul disegno di legge in oggetto *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*.

Premessa

Il rilievo della questione che queste misure intendono affrontare – la violenza contro le donne e la violenza domestica – merita una discussione ampia, partecipata e approfondita, che:

- abbia memoria delle cose fatte, **ossia del percorso compiuto dal legislatore nel corso del tempo**;
- delle **innovazioni apportate per via interna e su sollecitazione esterna** – Istituzioni comunitarie e internazionali;
- dei **risultati raggiunti** sul piano legislativo e delle **lacune che bisogna colmare**;
- ancora, rispetto alle misure varate: **dei problemi che si riscontrano nella loro attuazione concreta**; non devo certo sottolineare in questa sede il rilievo della distinzione tra piano legislativo e applicativo, distinzione che tocca questioni d'ordine culturale e sociale.

Gli aspetti enunciati richiedono ancora però una permesso: non si possono individuare con efficacia gli strumenti per contrastare la violenza contro le donne se non se ne comprende a fondo la natura specifica.

Occorre ricordare, a riguardo, che solo in tempi relativamente recenti disponiamo di un quadro europeo adeguato a combatterla, frutto di un intenso e articolato processo elaborazione teorica che ha tratto ispirazione dalla teoria prodotta dai movimenti femministi e dai principi enunciati nei primi trattati internazionali mirati al contrasto alla violenza di genere.

Queste sono le radici della **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica** (2011), d'ora in poi **CdI**, primo trattato europeo giuridicamente vincolante che prova ad inquadrare con rigore il fenomeno, ad analizzare le cause e ad individuare le possibili linee di contrasto. Credo sia rilevante, ai fini delle considerazioni che andremo a svolgere, alle valutazioni della norma in questione e alle proposte di modifica, sintetizzarne i tratti che ne sorreggono l'assetto teorico:

- **La definizione dei soggetti** colpiti dalla violenza: **le donne, le ragazze e le bambine** (Vedi art.3).
- **La definizione del fenomeno:** la violenza contro le donne è identificata come **atto discriminatorio, perché nega alle donne il pieno godimento dei diritti umani; colpisce, nega, comprime le loro libertà fondamentali;**
- **L'analisi del fenomeno:** il fenomeno affonda le sue radici nell'ordine sociale, ancora segnato da rapporti impari tra i sessi. Si tratta, in altre parole, di società **non attrezzate ad accogliere la libertà conquistata dalle donne.**

La ridefinizione dell'impianto porta ad **innovare** profondamente **le linee strategiche**, anche sul piano **giuridico**. Riconoscere la violenza come un fenomeno **interno** che ha le sue radici nella cultura e nell'ordine sociale, nelle case e nelle famiglie, porta a **sollecitare un'azione simultanea** degli assi identificati per il contrasto: **prevenzione** del fenomeno, **protezione** delle vittime, **perseguimento** dei responsabili. Tali assi nella *Cdl* non sono **mai messi in concorrenza** gli uni contro gli altri o peggio **opposti** tra loro, come a lungo era stato fatto sulla scorta del riflesso delle culture politiche di cui i partiti sono espressione.

Il lavoro del Comitato Tecnico Scientifico ha fatto proprio questo impianto, consapevole della **gravità e dell'incidenza** del fenomeno nel nostro paese, del suo **radicamento** sociale e della difficoltà a contrastarlo nonostante gli aggiornamenti del quadro normativo, situazione che ha allarmato più volte la comunità internazionale.

1. Valutazione del DDL

Veniamo al DDL in esame dove **sono presenti una serie di misure che abbiamo identificato e presentato** all'attenzione della Ministra e che in parte sono state recepite, in continuità con quanto era stato proposto dalla precedente legislatura dal DDL Bonetti ed altre. Richiamo qui rapidamente **i punti salienti** – su di essi si soffermerà più lungamente Paola Di Nicola – sottolineando la loro **piena coerenza con il quadro teorico richiamato:**

- **Il titolo:** nel titolo della norma proposta *-Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica* – per la prima volta nel nostro ordinamento ed in positiva continuità con la *Cdl* (art. 3), si indicano i soggetti colpiti dalla violenza, **le donne**. Tale esplicitazione non solo contribuisce alla chiarezza necessaria all'azione penale, ma favorisce l'identificazione complessiva del fenomeno.
- L'introduzione della **specializzazione:** per la prima volta è prevista la formazione di un gruppo dell'Ufficio di procura specializzato, identificato con una dicitura coerente con i crimini perseguiti, superando la definizione “fasce deboli” impropria e sviante.
- Rafforzamento della **protezione** attraverso la previsione del potenziamento delle misure di prevenzione e delle misure cautelari, sempre in continuità con la *Cdl* (art.52). Mi riferisco all'attenzione alla **tempistica della loro applicazione**. La cronaca ci pone costantemente

sotto gli occhi quanto questo momento rappresenti un *vulnus* per la **protezione** delle donne che deve essere sanato. Importanti sono dunque la *fissazione dei termini delle misure cautelari* – per pm e giudice, **la misura del braccialetto elettronico** e la distanza minima. **Come noto il braccialetto è stato identificato da tempo come necessario** (dai tempi della 119, 2013); si tratta **una misura adottata in molti paesi con effetti positivi decisivi** (Spagna ha ridotto così i femminicidi da ‘ultimo appuntamento’). **Nel nostro paese si rileva un preoccupante deficit di applicazione** al quale è necessario, vitale, porre rimedio. **Non si tratta di comprimere diritti ma di investire i magistrati della responsabilità di una rapida valutazione del rischio per proteggere la vittima. Non devo ricordare che l’Italia è stata condannata** diverse volte in sede europea per questo motivo. Il termine di trenta giorni fissato dalla legge è davvero innovativo e può essere molto efficace.

- **La precisazione, fondamentale, della necessità dell’esito favorevole dei corsi seguiti dai chi è già stato condannato per reati di violenza contro le donne** e di violenza domestica che abbiano ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 165 comma 5 cod. pen. Tali percorsi non possono essere interpretati come una via per sottrarsi alla giustizia, lasciando le donne in pericolo: è necessario dunque intervenire un controllo puntuale dell’autorità giudiziaria e degli organismi preposti alla loro gestione, nonché un’assunzione di responsabilità rispetto al rischio della recidiva.

2. **Punti sui quali è necessario tornare a intervenire nel DDL:**

Si indicano, di seguito e in modo sintetico i punti sui quali è necessario modificare il testo. Rinvio, a riguardo agli emendamenti illustrati con puntualità dalla dott. De Nicola, maturati nella riflessione e nello scambio interno al CTS.

- (Art.2) In relazione alle misure di prevenzione è possibile intervenire ulteriormente al fine di **potenziare l’applicazione dello strumento del braccialetto elettronico**, definendone l’obbligatorietà per gli indiziati di violenza contro le donne e violenza domestica; prevedere aggravamento delle misure in caso di mancato consenso.
- (Art.6) Sempre al fine di **rafforzare la protezione delle vittime**, nel caso in cui il pubblico ministero escluda la misura cautelare, l’emissione di un provvedimento motivato, la comunicazione del medesimo al procuratore, la verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere la misura cautelare qualora sopraggiungano nuovi elementi.
- (Art.13) In relazione alle *Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena*, dato il beneficio della sospensione del reato **occorre rendere più stringenti e puntuali le modalità di partecipazione ai corsi nei termini che seguono.**

3. Questioni ulteriori da considerare nel DDL:

- Velocizzazione dei processi;
- Fermo del PM in alternativa all'arresto in flagranza differita, già richiesto in diversi ddl e relevantissimo per interrompere la catena dei femminicidi;

4. Questioni da considerare per nuovi percorsi di intervento legislativo

- formazione obbligatoria di polizia giudiziaria e magistratura (e avvocatura);
- ritrattazione in udienza: incidente probatorio obbligatorio per il gip e modifica dell'art. 500 c.p.p.;
- modifica dell'attuale competenza collegiale per i maltrattamenti aggravati dall'art. 572 secondo comma c.p.;
- esclusione del percorso della giustizia riparativa per i reati di violenza contro le donne, domestica e di genere;
- modifiche al codice penale che rendono obbligatorie norme facoltative.
- esclusione delle sanzioni sostitutive per i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e di genere;
- ampliamento dei diritti della persona offesa e la sua tutela in tutte le fasi del processo;
- divieto di incontri in carcere e comunicazioni dal carcere del detenuto per reati di violenza contro le donne, domestica e di genere;

5. Conclusioni

Credo vi sia piena consapevolezza del **carattere non esaustivo di queste misure**, ma tale assunto deve andare di pari passo con la **consapevolezza della loro necessità, della loro rapida approvazione**. Sono misure di protezione invocate da tempo da più parti, necessarie a salvare vite. Mi auguro sia acquisita la consapevolezza che la violenza contro le donne non è un problema sociale, ma un problema che lede la pienezza della loro cittadinanza: tale riconoscimento dovrebbe portare tutte le forze politiche a combatterla in modo unitario sottraendola alle dinamiche proprie dello scontro politico.

Roma 1 ottobre 2023

Fabrizia Giuliani

Roma, 1° ottobre 2023

Al Sig. Presidente della Commissione Giustizia della Camera

R O M A

OGGETTO: Audizione del 27 settembre 2023 su A.C. 1294 (*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*) e connessi A.C. 439,603,1245. **Relazione.**

Sommario:

CAPITOLO 1 - *PREMESSA*

CAPITOLO 2 - *PUNTI DI FORZA DEL TESTO IN DISCUSSIONE, NECESSITA' DELLA RAPIDA APPROVAZIONE*

CAPITOLO 3 - *L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO (LIMITATAMENTE ALLE NORME PROCESSUALI): A) PROPOSTE PRIORITARIE DI MODIFICHE DEL TESTO E RAGIONI DI SUPPORTO*

- 3.1. Articolo 2 (*Potenziamento delle misure di prevenzione dei reati di violenza di genere e domestica*).
- 3.2. Art. 4 (*Trattazione spedita degli affari in materia di violenza di genere e di violenza domestica*). Rinvio al paragrafo successivo (articolo 6).
- 3.3. Articolo 6 (*Termini per la valutazione delle esigenze cautelari*) e Art. 4 (*Trattazione spedita degli affari in materia di violenza di genere e di violenza domestica*).
- 3.4. Articolo 10 (*Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico*).
- 3.5. Articolo 11 (*Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive*).
- 3.6. Articolo 13 (*Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena*)

CAPITOLO 4 - *L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO LIMITATAMENTE ALLE NORME PROCESSUALI): B) PROPOSTE SECONDARIE DI INTEGRAZIONI/COMPLETAMENTO DEL TESTO E RAGIONI DISUPPORTO*

- 4.1. Articolo 3 (*Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*).
- 4.2. Articolo 9 – Il fermo del PM in alternativa all'arresto in flagranza differita al fine di evitare femminicidi.
- 4.3. L'obbligo dell'ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 282-bis, comma 3, c.p.p. (oggetto di altre modifiche all'articolo 10 DDL)

CAPITOLO 5 - *ULTERIORI PROPOSTE DI INTEGRAZIONI UTILI PER UN INTERVENTO LEGISLATIVO COMPLETO,*

- 5.1. Formazione obbligatoria di polizia giudiziaria e magistratura (e avvocatura).
- 5.2. Intercettazioni.
- 5.3. Ritrattazione in udienza: incidente probatorio obbligatorio per il gip e modifica dell'art. 500 c.p.p.
- 5.4. Modifica dell'attuale competenza collegiale per i maltrattamenti aggravati dall'art. 572, secondo comma, cp.
- 5.5. Esclusione del percorso della giustizia riparativa per i reati di violenza contro le donne e di violenza di genere e domestica.
- 5.6. Modifiche di alcune norme del codice penale rendendo obbligatorio ciò che ad oggi è facoltativo, e dunque spesso inapplicato, per rafforzare l'effetto punitivo e preventivo.
 - 1) Rendere obbligatorie (e non solo facoltative) le pene accessorie e le misure di sicurezza personali e patrimoniali
 - 2) Prevedere che le circostanze attenuanti non siano bilanciabili.
- 5.7. Esclusione delle sanzioni sostitutive per i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e di genere.
- 5.8. Ampliamento dei diritti della persona offesa e della sua tutela in tutte le fasi del processo.
 - 1) Formalizzare l'obbligo del patrocinio a spese dello Stato
 - 2) Ampliare la comunicazione, da parte del Pubblico Ministero, dell'appello proposto avverso il rigetto di applicazione di misura cautelare, nonché di ogni altro appello proposto nel caso di sostituzione o revoca della misura cautelare da parte del Giudice.
 - 3) Modificare gli artt. 420 e 498 bis c.p.p. per adeguarsi alla Direttiva vittime 2012/29/UE che impone la tutela delle persone offese nel corso delle udienze preliminari e dibattimentali
 - 4) Introdurre nell'art. 362 c.p.p. l'obbligo di avvisare la persona offesa, convocata per le sommarie informazioni, della facoltà di essere assistita dal suo difensore di fiducia ai fini del compimento dell'atto di indagine, in attuazione della direttiva 2012/29/UE.
 - 5) Introdurre all'art. 401 c.p.p. comma 5 espressamente il potere per il difensore della persona offesa di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
 - 6) Introdurre nell'art. 428 c.p.p. il diritto della persona offesa di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere.
 - 7) Prevedere un potenziamento del sequestro conservativo, fin dalle indagini preliminari per evitare che gli indagati cedano fittiziamente i propri beni per non adempiere agli obblighi risarcitori, introducendo dopo il comma 1-bis dell'articolo 316 c.p.p.
 - 8) Prevedere il parere della persona offesa quando l'imputato accede al rito del patteggiamento o concorda la pena in appello.
 - 9) Introdurre all'art. 444 c.p.p. il comma 1 quater imponendo il previo risarcimento del danno in favore delle persone offese dal reato .
- 5.9. Vietare incontri in carcere e comunicazioni dal carcere del detenuto per delitti di violenza contro le donne, di violenza domestica e di genere.

CAPITOLO 6 - CONCLUSIONI

Con la presente relazione viene schematizzato quanto esposto nel corso dell'audizione del 27 settembre 2023 con riferimento al disegno di legge governativo e alle proposte di legge connesse, offrendo l'esperienza maturata come giudice che si occupata di reati di violenza contro le donne e domestica, da circa 30 anni - solo da ultimo presso la Corte di Cassazione - ma soprattutto presso Tribunali penali dibattimentali ed Uffici del giudice per le indagini preliminari di diverse città italiane (piccole, medie e grandi), oltre che presso la Commissione sul femminicidio del Senato nella mia qualità di consulente giuridica (dal 2020 al 2022) - che ha avuto modo di esaminare oltre 200 processi di femminicidio - e oggi componente del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla violenza contro le donne presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche di studiosa della materia in relazione all'ordinamento nazionale, alle fonti sovranazionale e alle esperienze degli altri Paesi.

Al fine di rendere di agevole lettura la presente relazione si è proceduto:

- a offrire una breve **Premessa** sulle ragioni per cui occorre intervenire rapidamente per migliorare il contrasto alla violenza ai danni delle donne, domestica e di genere (**Capitolo 1**);
- a sintetizzare i **punti di forza** del disegno di legge in esame richiedendo una rapida approvazione della legge (**Capitolo 2**);
- ad esaminare il disegno di legge governativo (limitatamente alle norme processuali), almeno nei principali articoli, **proponendo alcune modifiche prioritarie mirate per supportare la ratio** posta a fondamento di tale testo. Si tratta di modifiche che appaiono necessarie per completare il disegno che si propone il testo in esame (**Capitolo 3**);
- ad avanzare **proposte secondarie di integrazioni/completamento**, sempre con l'obiettivo di rafforzare il disegno di legge con l'obiettivo di rendere più efficace ed efficiente il contrasto alla violenza ai danni delle donne, di genere e domestica. Sarebbe, pertanto, opportuno intervenire anche con queste modifiche (**Capitolo 4**);
- a proporre **ulteriori integrazioni, a costo zero, rendendo obbligatorie norme efficaci ma poco applicate nella pratica come, ad esempio, le pene accessorie e le misure di sicurezza** (**Capitolo 5**);
- a delineare le conclusioni (**Capitolo 6**).

Al fine di offrire un contributo facilmente fruibile nella quasi totalità delle osservazioni si è proceduto a formulare emendamenti al disegno di legge e, **laddove si sono proposte modifiche e/o integrazioni all'articolato sono state evidenziate in rosso** per coglierne immediatamente la portata e per l'eventuale formulazione di emendamenti se ritenuti utili.

CAPITOLO 1

PREMESSA

Come ho già scritto in vari articoli, oltre che nella monografia “Il Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi. Commento alla legge 19 luglio 2019 numero 69” (con Francesco Menditto, edito per Giuffrè 2020) a cui rinvio, ritengo, da un lato, che il nostro ordinamento abbia una delle più adeguate ed efficaci discipline, a livello internazionale, di contrasto alla violenza contro le donne, domestica e di genere, dall’altro lato che il nostro Paese sia dotato di Forze di Polizia e di magistratura tra le più competenti e preparate.

Ciononostante, il punto di caduta è dato proprio **dall’inefficace applicazione delle norme** dovuta, per la mia esperienza, all’assenza di una completa ed approfondita conoscenza da parte degli operatori del complesso fenomeno della violenza maschile contro le donne, soprattutto con riferimento alle radici culturali che lo connotano e ai pregiudizi di genere che lo sostengono e lo normalizzano, assenza di conoscenza che rende indispensabile prevedere **L’OBBLIGO di formazione** (non solo di specializzazione).

Al riguardo è sufficiente richiamare **le recenti condanne dell’Italia** da Corti ed organismi sovranazionali. Dopo la Sentenza Talpis contro Italia del 2 marzo 2017, il nostro Paese è stato condannato dalla Corte europea per i diritti umani, nel solo 2022, ben 4 volte per *passività giudiziaria* in relazione ai reati di violenza maschile contro le donne e i loro figli (sentenza I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022; Landi c. Italia del 7 aprile 2022; M.S. c. Italia del 7 luglio 2022; De Giorgi c. Italia del 16 luglio 2022). A queste sentenze si aggiungono J. L. contro Italia 23 maggio 2021 della Corte EDU e F.C. contro Italia giugno 2022 del Comitato Cedaw per l’utilizzo di stereotipi sessisti da parte della magistratura nelle sentenze di violenza sessuale.

Insomma, sul nostro Paese adesso l’attenzione è molto alta, anche rispetto al profilo della formazione, sia giuridica che culturale, degli operatori che affrontano questi delitti, oltre che rispetto alla rapidità e all’efficacia della risposta giudiziaria a tutela delle vittime.

E’ di tutta evidenza che la materia della violenza contro le donne è una materia che coinvolge innanzitutto la cultura diffusa di un Paese rispetto ai temi della dignità e della libertà femminile, tanto da richiedere un necessario investimento nelle agenzie educative, ma in questa sede siamo invitate ad affrontare il segmento che riguarda la risposta delle istituzioni a fronte di situazioni di violenza, al loro primo insorgere, avendo come priorità assoluta quella della tutela delle vittime - come imposto dalle fonti sovranazionali a partire dalla Convenzione di Istanbul - e dell’interruzione immediata della prosecuzione delle violenze che subiscono.

Bisogna sapere che **tutto ciò che è facoltativo in questa materia rischia di diventare sostanzialmente inapplicato** perché se gli operatori non sono adeguatamente formati (sulla radice culturale della violenza e sulla discriminazione per come declinate dalla Convenzione di

Istanbul, sui tipi multiformi di violenza e sul movente fondato sul limitare e controllare la libertà femminile, sul ciclo della violenza, sui pregiudizi e gli stereotipi di genere nei confronti di uomini e donne, sulla vittimizzazione secondaria che coinvolge innanzitutto la paura di subire l'allontanamento dai propri figli, ecc.) non avranno gli strumenti:

- per compiere un corretto ascolto di una vittima di violenza;
- -per conoscere e riconoscere i fattori di rischio ai fini di emettere misure cautelari e di prevenzione a sua tutela;
- per valutare in modo oggettivo e non deformato dagli stereotipi i risultati delle attività di indagine e dei dibattimenti.

In sostanza non saranno messi in condizione di offrire una tempestiva, adeguata, efficace risposta giudiziaria e questo a prescindere dalla ricchezza dei mezzi offerti dall'ordinamento giuridico.

Il diffuso sentire nel contesto socio-culturale non solo italiano, ma mondiale, è che le donne che denunciano violenza (soprattutto sessuale e domestica) mentono, esagerano e comunque “se la sono cercata”, cosicché nessuna norma, posta a loro tutela, potrà essere adeguatamente applicata.

La **Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio**, nonché su ogni forma di violenza di genere, nel suo “Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria”, approvato all'unanimità nella seduta del 17 giugno 2021, ha accertato che nel 77,5 % delle procure della Repubblica è stato costituito un gruppo di magistrati specializzati che tratta la materia della violenza contro le donne, mentre gli uffici Gip, deputati all'applicazione delle misure cautelari, non hanno magistrati specializzati e solo i Tribunali più grandi hanno sezioni dedicate a questi reati.

Inoltre, nell'inchiesta sui femminicidi in Italia (nel biennio 2017-2018) si è accertata la **grave sottovalutazione delle denunce presentate dalle donne**, che poi erano state uccise, da parte di uno o più anelli della catena preventiva e repressiva, evidentemente perché privi di formazione e incapaci di leggere oggettivi e soggettivi fattori di rischio.

All'obbligo di formazione, per come si dirà oltre, è **indispensabile associare anche un potenziamento delle risorse a disposizione di forze di polizia e magistratura perché oggi il carico di lavoro che grava sugli uffici è rilevantissimo e non sempre consente un intervento adeguato e tempestivo.**

CAPITOLO 2

PUNTI DI FORZA DEL TESTO IN DISCUSSIONE, NECESSITA' DELLA RAPIDA APPROVAZIONE

Mi limito a rappresentare i punti di forza del DDL 1294, molti dei quali contenuti anche nelle proposte di legge C. 439, C. 603 e C. 1245, che esprimono le sollecitazioni del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla violenza contro le donne presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in continuità con il proficuo e mai interrotto lavoro del Parlamento Italiano (a partire dal 2009 sino alla legge n. 69 del 2019) e soprattutto le **“Conclusioni”, approvate all'unanimità, della Commissione sul femminicidio**, nonché su ogni forma di violenza, presieduta dalla Senatrice Valeria Valente, nelle Relazioni depositate nella scorsa legislatura¹.

¹ Nella Relazione su “La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018” alle pagg. 100-101 si legge

“Nell’attesa che sia adottata una legge organica che, come già previsto da alcuni paesi europei, affronti unitariamente il tema del contrasto alla violenza di genere, appare auspicabile l’approvazione di alcuni interventi correttivi del quadro normativo vigente.

In particolare:

- l’approvazione in via definitiva del disegno di legge, d’iniziativa dei componenti della Commissione, già approvato all’unanimità al Senato, recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;
- la previsione dell’arresto, anche fuori dei casi di flagranza, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, lesioni e atti persecutori ovvero, per i medesimi reati, **l’adottabilità del provvedimento di fermo del Pubblico Ministero anche in assenza del pericolo di fuga**;
- l’obbligo del patrocinio a spese dello Stato per le persone offese dei reati di violenza di genere, ivi compreso il tentato femminicidio, anche in adesione alle indicazioni della Corte Costituzionale;
- la possibilità di disporre le intercettazioni in presenza di **sufficienti indizi** circa la commissione dei delitti sopra citati;
- l’obbligo di **disporre l’incidente probatorio per l’ascolto delle vittime, se richiesto dal Pubblico Ministero anche su sollecitazione della persona offesa o del suo difensore**;
- **l’ampliamento dei diritti e dei poteri della persona offesa e del suo difensore, attraverso la comunicazione**, da parte del Pubblico Ministero, dell’appello proposto avverso il rigetto di applicazione di misura cautelare dallo stesso richiesta, nonché di ogni altro appello proposto nel caso di sostituzione o revoca della misura cautelare da parte del Giudice;
- la facoltà per la persona offesa di intervenire nel giudizio innanzi al Tribunale del Riesame;
- l’obbligo di trasmissione del verbale di incidente probatorio relativo alle dichiarazioni rese dal minorenne o dalla donna vittima di violenza domestica al giudice civile e al giudice minorile;
- **l’obbligo di applicare i dispositivi elettronici di controllo per l’indagato sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, salva specifica ed adeguata motivazione fondata su elementi oggettivi**;
- l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni per gli autori dei reati di violenza di genere;
- l’obbligo, ove sia disposto l’allontanamento dell’indagato dall’abitazione familiare, dell’ingiunzione di pagamento periodico di assegno previsto dall’articolo 282-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale a favore delle persone conviventi, salva oggettiva impossibilità per mancanza di redditi dell’obbligato.

Come evidenziato nel Rapporto della Commissione DOC. XXII-*bis* n. 4 e confermato dall’inchiesta, sono auspicabili anche **interventi di carattere organizzativo per tutti gli operatori coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto della violenza, oltre a quelli sulla formazione e sulle competenze in materia già richiamati.**

In linea generale e con riferimento all’intera magistratura appare necessario dotare gli Uffici giudiziari competenti, sia penali che civili, di personale specializzato e mezzi adeguati ed estendere le buone prassi

Questi i punti di forza del DDL:

- a) **L'utilizzo, per la prima volta nel nostro ordinamento, della dizione “violenza sulle donne”**, capace di dare nome ad un fenomeno criminale strutturale, con univoche radici culturali, che colpisce essenzialmente il genere femminile per le ragioni indicate nel Preambolo della Convenzione di Istanbul.
- b) **La previsione (art. 5), per la prima volta, di un gruppo dell'Ufficio di procura specializzato a cui è attribuito un no-me pertinente** rispetto ai delitti che persegue. Tuttora viene erroneamente denominato “gruppo fasce deboli”, con l'effetto inconsapevole di trasmettere pregiudizi non solo sulle donne che ne sono vittime, ritenute aprioristicamente “deboli” in ragione dell'appartenenza di sesso (il *sexso debole* appunto), ma anche attribuendo la responsabilità della violenza che subiscono alla loro condizione di “debolezza”, così spostando l'asse della denominazione dei reati sulla vittima anziché sul delitto commesso dall'autore.
- c) **Il potenziamento delle misure di prevenzione e delle misure cautelari** in applicazione dell'articolo 52 della Convenzione di Istanbul che stabilisce che nei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica vada assicurata “priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo”.

A questo riguardo:

- 1) **rileva la fissazione di termini (art. 6), sia per il pubblico ministero che per il giudice, per l'emissione delle misure cautelari.** Questo consente di avere un'omogeneità, sull'intero territorio nazionale, dei tempi che attualmente rischiano di essere differenti a seconda del livello di copertura degli Uffici giudiziari, della specializzazione dei magistrati che vi operano, delle risorse messe a disposizione dai dirigenti nei Gruppi specializzati;
- 2) **rileva, ancor di più, l'obbligatorietà del braccialetto elettronico e di una distanza minima di 500 mt dalla vittima, con aggravamento della misura nel caso di mancato consenso dell'indagato/imputato- prevenuto (artt. 2 e 10).**

Si tratta di uno strumento **salvavita per le donne vittime di violenza**, che tuttora continua ad essere poco applicato dalla magistratura, nonostante sia stato introdotto nel nostro ordinamento già nel 2013 (d.l. n. 93 del 2013) per i reati di violenza contro

già operative negli Uffici più virtuosi. In questo contesto potrà certamente giocare un ruolo fondamentale la Scuola Superiore della Magistratura, attraverso la predisposizione di un'offerta formativa strutturata, permanente e di qualità in materia di violenza di genere.

Analoghe indicazioni appaiono opportune affinché sia assicurata un'adeguata, strutturata e costante formazione anche per le Forze dell'Ordine, l'Avvocatura e i Professionisti che assumono incarichi di consulenza nei procedimenti per violenza di genere.

È necessario, in conclusione, promuovere una diffusa cultura del rispetto nei confronti delle donne, capace di estirpare le radici della violenza attraverso uno sforzo di consapevolezza che la renda riconoscibile, a partire da coloro che, ai diversi livelli di responsabilità, operano nelle Istituzioni, per ricreare con le vittime un rapporto di fiducia e liberarle dalla violenza (reperibile su <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/366054.pdf>).

le donne o per i reati spia di questi con riferimento alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.) e sia stato esteso anche al divieto di avvicinamento con la legge n. 69 del 2019 cd Codice Rosso (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) e, nel 2017, alle misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità giudiziaria.

Poiché il codice di procedura penale (e il codice antimafia per le misure di prevenzione) prevede una **valutazione discrezionale** del pubblico ministero e/o del giudice sia ai fini dell'applicazione del braccialetto elettronico, sia ai fini dell'indicazione della distanza che l'indagato/imputato deve tenere rispetto alla vittima, l'esperienza concreta ha dimostrato che **tuttora continua ad esservi una scarsa e non omogenea applicazione di questo fondamentale sistema di controllo.**

Le ragioni sono diverse:

- innanzitutto, la **mancata formazione obbligatoria degli operatori giudiziari** in materia di violenza contro le donne, da cui consegue la non diffusa conoscenza degli oggettivi fattori di rischio per valutare il livello di pericolosità dell'autore e, dunque, il rischio di non distinguere, ridimensionandoli, tra i delitti denunciati e le banali *liti familiari*;
- in secondo luogo, **Perrata vulgata** o che non vi sia la disponibilità di detti strumenti, invece ampiamente disponibili da alcuni anni, o che si possa incorrere in problemi di malfunzionamento.

Se a questo si aggiunge che **in gran parte dei provvedimenti giudiziari la distanza imposta all'autore di non avvicinarsi è fissata tra i 50 e i 200 metri**, cioè una distanza inidonea a consentire l'intervento delle forze dell'ordine in caso di chiamata della vittima ovvero di allarme automatico nella sala operativa nel caso di corretta applicazione del cd braccialetto antistalking, si comprende il livello di sottovalutazione del pericolo e di corrispondente carenza di tutela della persona offesa.

Peraltro, **le donne vittime di violenza si sentono più tutelate soprattutto dal doppio braccialetto** (cd antistalking che consiste in un apparecchio che portato con sé dalla donna, tipo cellulare, rileva automaticamente la violazione della distanza segnalandolo in contemporanea alla Polizia giudiziaria, con funzionamento GPS), perché le mette nella condizione di controllare la loro sicurezza e le colpevolizza meno rispetto a misure cautelari restrittive i cui effetti sono gravemente incidenti anche per l'autore, e a cascata sulle stesse donne e sui loro figli, come la perdita del lavoro e, dunque, del sostentamento economico necessario.

Il braccialetto elettronico è un significativo deterrente anche per l'indagato/imputato che di rado viola la misura cautelare, con la conseguenza che non è soggetto a provvedimenti di aggravamento con applicazione di misura cautelari detentive e non rischia di commettere il delitto di cui all'art. 387-*bis* cod. pen. che prevede l'arresto obbligatorio.

Infine, la norma affronta anche un importante vuoto normativo nel caso di mancato consenso dell'indagato/imputato all'applicazione del braccialetto elettronico, vuoto che ha creato gravi incertezze da parte dei giudici, tanto da avere determinato il pericolo che l'indagato/imputato si sottraesse a detto strumento senza subire alcuna conseguenza, con ciò che ne consegue nei termini di riduzione della tutela della vittima e di diffusione di un sistema di vera e propria impunità per l'autore.

Vanno, comunque, adottati dei **correttivi** come si vedrà oltre, anche per evitare in concreto difficoltà operative o mancate applicazioni laddove si prevede la necessità di accertare **la “fattività tecnica”**. Sarebbe opportuno eliminare tale dizione che rischia di autorizzare interpretazioni abrogatrici dell'obbligo imposto ovvero di creare defatiganti questioni interpretative, atteso che sono rarissimi i casi in cui non sia possibile l'applicazione dello strumento alla luce dell'evoluzione tecnica. In ogni caso si offrono oltre alcune indicazioni per rimettere alla mera fase esecutiva l'eventuale impossibilità di fattività tecnica, equiparandola al mancato consenso, essendo analoghi gli effetti sulla necessità di tutelare la persona offesa.

- d) **La risoluzione, nel DDL (art. 12), di una grave omissione, derivante da un difetto di coordinamento normativo, per cui il reato di cui all'art. 387 bis cod. pen. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) impone l'arresto obbligatorio in flagranza, ma non consente l'applicazione delle misure cautelari tanto da determinare l'irragionevole liberazione dell'indagato unitamente alla convalida dell'arresto.**
- e) **Rileva la necessità dell'esito favorevole dei corsi seguiti dai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica che abbiano ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 165, comma 5, cod. pen.**

Infatti, questa misura, introdotta dalla legge 69 del 2019 in applicazione dell'art. 16 della Convenzione di Istanbul, poiché è obbligatoria ma è priva di qualsiasi delimitazione e criterio, ha visto gravi disomogeneità nelle pronunce adottate dai Giudici.

Attualmente l'autorità giudiziaria deve subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato, condannato entro i due anni di reclusione per alcuni delitti di violenza contro le donne, a seguire “specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.

La *ratio* della norma ovviamente è quella sia di prevenire il rischio di recidiva dell'autore calcolato oggi nell'85%², sia di vincolare il giudice, in deroga alla discrezionalità concessa dal primo comma dello stesso articolo 165 codice penale.

² Cfr. Relazione della Commissione sul femminicidio della scorsa legislatura sugli uomini maltrattanti.

E' di tutta evidenza che questi percorsi, poiché sono finalizzati ad ottenere l'estinzione del reato, è indispensabile che non costituiscano un mero adempimento formale per il condannato. Quindi, la previsione che siano subordinati ad un **esito favorevole**, con revoca del beneficio anche per una sola assenza, dà conto, in maniera chiara, che detti corsi non devono costituire uno strumento per sottrarsi agli effetti della condanna, ma impongono, sia a coloro che li gestiscono che alla stessa autorità giudiziaria, un controllo sostanziale ed una assunzione di responsabilità rispetto al rischio di recidiva.

CAPITOLO 3

L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO (LIMITATAMENTE ALLE NORME PROCESSUALI): A) PROPOSTE PRIORITARIE DI MODIFICHE DEL TESTO E RAGIONI DI SUPPORTO

Confermando il giudizio ampiamente positivo sulle norme sopra citate e, si ripete, l'assoluta necessità di essere tempestivi nella loro approvazione proprio a tutela delle vittime di violenza, si propongono alcuni minimali interventi sul testo del DDL, volti esclusivamente a ridurre ipotetiche incertezze interpretative e comunque a consentire una maggiore efficacia.

La necessaria premessa è che gli uffici giudiziari si trovano in uno stato di grave sofferenza nell'affrontare, a risorse invariate, **numeri altissimi** di delitti come questi, di complesso e difficile accertamento per le ragioni culturali e peculiari che li connotano, oltre che con un livello di recidiva e di pericolo rilevanti.

Segue l'esame dei singoli articoli del DDL governativo con le osservazioni per il loro rafforzamento proponendo anche degli emendamenti al testo evidenziati in carattere rosso.

3.1. Articolo 2 (Potenziamento delle misure di prevenzione dei reati di violenza di genere e domestica).

In relazione al potenziamento delle misure di prevenzione sono avanzate alcune modifiche mirate esclusivamente in materia di applicazione del braccialetto elettronico, strettamente coordinate con quanto previsto all'articolo 10 in materia di applicazione di tale strumento con le misure cautelari. In particolare, è opportuno:

- scrivere in modo più chiaro che, per gli indiziati di delitti di violenza contro le donne, domestica e di genere, il braccialetto elettronico è obbligatorio;
- prevedere che **in caso di mancato consenso** si applicano misure più gravi, l'autorità giudiziaria prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza “almeno due giorni a settimana e impone l'obbligo o il divieto di soggiorno”.
- **se non è possibile eliminare l'accertamento della fattibilità tecnica**, per eliminare concrete disapplicazioni o defatiganti attività esecutive prevedere in modo chiaro e specifico a) come deve avvenire la verifica della **mancanza di “fattibilità tecnica”**; b) cosa accade se si questa è accertata. Se non si chiarisce questo punto vi saranno gravi incertezze e verosimili disapplicazioni del braccialetto elettronico obbligatorio con l'effetto di non tutelare con efficacia e certezza le vittime.

E' indispensabile quantomeno stabilire che, allorché in sede esecutiva si verifichi la non fattibilità tecnica operi l'automatica applicazione della più grave misura cautelare individuata.

E' opportuno, inoltre, che la Polizia giudiziaria in tali casi informi il Ministero degli interni per gli opportuni accertamenti in ordine alle eventuali ulteriori evoluzioni tecniche, anche in previsione di una revisione del contratto in atto con la società che applica i braccialetti elettronici in cui è previsto un termine troppo ampio per l'applicazione (da 4 a 10 giorni), termine in cui la donna è in grave pericolo perché la misura cautelare è già stata emessa ma non eseguita.

**EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO PER RAFFORZARLO
(IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE MODIFICHE)**

Art. 2

(Potenziamento delle misure di prevenzione dei reati di violenza di genere e domestica)

.....

2) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

“3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), **il tribunale dispone** gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis ~~sono disposti~~, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le modalità di controllo previste dall'art. 275-bis del codice di procedura penale. **Il provvedimento applicativo prevede che** qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette **ovvero l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici**, la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a ~~due~~ **tre** anni e il tribunale **impone l'obbligo e il divieto di soggiorno** e prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni, **non inferiori a due alla settimana**, e negli orari indicati, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Le medesime disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. **In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero degli Interni.**”.

.....

e)all'articolo 9, comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. **Il presidente del tribunale dispone che** qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette **ovvero l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non**

fattibilità tecnica delle **cite procedure di controllo**, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni, **non inferiori a due alla settimana**, e negli orari indicati, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e ~~può~~ **impone** ulteriori limitazioni. **Si applica l'ultimo periodo del comma 3-ter**».

3.2. Art. 4 (Trattazione spedita degli affari in materia di violenza di genere e di violenza domestica). Rinvio al paragrafo successivo (articolo 6).

Alcune modifiche formali all'articolo 4 sono riportate all'articolo 6 trattando la medesima materia della celerità dell'esame delle misure cautelari.

3.3. Articolo 6 (Termini per la valutazione delle esigenze cautelari) e Art. 4 (Trattazione spedita degli affari in materia di violenza di genere e di violenza domestica).

Si premette che occorrerebbe **coordinare l'elenco dei delitti da ritenere prioritari di "Codice Rosso" con quelli previsti in diverse disposizioni del codice di procedura penale e penale e ricondotti solo in parte nell'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione al cpp (non si è predisposto apposito emendamento).**

All'articolo 6 occorrerebbe prevedere che nel caso in cui il pubblico ministero non chiedo la misura cautelare per assenza dei presupposti di applicazione_

- 1) emetta **un provvedimento motivato**, in quanto ogni determinazione dell'autorità giudiziaria deve risultare da provvedimenti seppur succintamente motivati;
- 2) comunichi il provvedimento al procuratore della Repubblica per consentirgli di rispondere alla richiesta di relazione cui è tenuto il procuratore generale ai sensi dell'articolo 7 del DDL³;
- 3) proceda, in ogni caso, alla verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere la misura cautelare qualora sopraggiungano nuovi elementi.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO PER RAFFORZARLO (IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE MODIFICHE)

Art. 6

(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

1. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 362, è aggiunto il seguente:

³ Art. 7 (Rilevazione dei termini)

1. All'articolo 127 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la corte di cassazione una relazione almeno semestrale".

Art. 362-bis

(Misure urgenti di protezione della persona offesa)

1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, e da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro 30 giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.
2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, **provvede con decreto motivato trasmesso al procuratore della Repubblica e prosegue nelle indagini preliminari. Il pubblico ministero procede, in ogni caso, alla verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere la misura cautelare qualora sopraggiungano nuovi elementi.**
3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1, con ordinanza da adottarsi entro il termine di 30 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria. »;

L'articolo 4 del DDL relativo alla priorità per l'emissione delle misure cautelari, per ragioni sistematiche e di pronta comprensibilità per gli operatori del diritto, va inserita nelle disposizioni di attuazione al c.p.p. così come già è previsto per l'art. 132-bis disp att cpp. relativo alla priorità di trattazione dei processi per la fase dibattimentale.

In particolare, la prioritaria trattazione delle misure cautelari va inserita nel Libro I, Titolo 1, Capo 7 (disposizioni relative alle misure cautelari) aggiungendo un articolo prima dell'art. 90, specifico per il giudice, affinché non vi siano incoerenze di sistema o lacune, e che, come è previsto per il pubblico ministero (all'art. 127 disp. att. cpp come modificato dal DDL governativo all'art.7), preveda che il presidente della Corte di appello ogni tre mesi acquisisca dai tribunali del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti indicati all'art. 362-bis cpp. E, a sua volta, ogni sei mesi trasmetta una relazione al presidente della corte di cassazione.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO PER RAFFORZARLO

(IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE MODIFICHE)

Nel Libro I, Titolo 1, Capo 7 del codice di procedura penale, prima dell'articolo 91, va inserito il seguente:

Art. 90-bis

(Trattazione spedita degli affari in materia di violenza di genere e di violenza domestica)

1. Nei casi previsti dall'art. 362-bis del codice è ~~E'~~ assicurata priorità assoluta anche alla richiesta di misura cautelare personale ed alla decisione sulla stessa. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
2. Il presidente della corte di appello ogni tre mesi acquisisce dai tribunali del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al comma 1 e invia al presidente della corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

3.4. Articolo 10 (*Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico*).

L'articolo 10 richiede alcune modifiche mirate in tema di applicazione del cd braccialetto elettronico.

E' indispensabile:

- scrivere in modo più chiaro che, per i delitti di violenza contro le donne, domestica e di genere, **il braccialetto elettronico è obbligatorio** nei casi previsti dagli articoli 282 bis e ter cpp, con una formula del tipo: "In tali casi il giudice applica...";
- prevedere che **in caso di mancato consenso** si applica misura più grave **anche detentiva** (utilizzando la stessa dizione già prevista dall'art. 275-bis cpp per gli arresti domiciliari al comma 1 ultima parte: "Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti");
- prevedere in modo chiaro e specifico a) come deve avvenire la verifica della **mancanza di "fattibilità tecnica"**; b) cosa accade se questa è accertata.

Se non si chiarisce questo punto vi saranno gravi incertezze e verosimili disapplicazioni del braccialetto elettronico obbligatorio con l'effetto di non tutelare con efficacia le vittime.

Nel caso sia un problema eliminare "l'accertamento della fattibilità tecnica" è indispensabile quantomeno stabilire che, allorché la polizia giudiziaria delegata verifichi difficoltà di applicazione il provvedimento deve prevedere l'automatica previsione della più grave misura cautelare individuata, fino alla custodia cautelare in carcere.

E' opportuno, inoltre, che la Polizia giudiziaria in tali casi informi il Ministero degli interni per gli opportuni accertamenti in ordine alle eventuali ulteriori evoluzioni tecniche, anche in previsione di una revisione del contratto in atto con la società che applica i braccialetti elettronici in cui è previsto un termine troppo ampio per l'applicazione (da 4 a 10 giorni), termine in cui la donna è in grave pericolo perché la misura cautelare è già stata emessa ma non eseguita.

**EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO PER RAFFORZARLO
(IN ROSSO SONO EVIDENZIATE LE MODIFICHE)**

Art. 10

(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. **Con lo stesso provvedimento il giudice impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti**» sono sostituite dalle seguenti: “previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. **Con lo stesso provvedimento il giudice impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti ovvero la polizia giudiziaria ne accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica** In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero degli Interni.;

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola: «572,» sono inserite le seguenti: «575, nell'ipotesi di delitto tentato,»;

2) dopo le parole: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate,» sono aggiunte le seguenti: «583-*quinquies*»;

3) le parole: «anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*.», sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e ~~può imporre~~ **impone** limitazioni.»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione **della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, anche congiunta, di una misura più gravi** qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette **ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero degli Interni.**»;

d) all'articolo 282-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, **della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, anche congiunta, di una misura più**

gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero degli Interni.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.», sono inserite le seguenti: «una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.».

3.5. Articolo 11 (*Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive*).

Occorre inserire l'art. 387-bis cod. pen. fra i reati che derogano all'art. 275 comma 2-bis c.p.p. (insieme a 572 e 612 bis cp) per consentire di applicare la custodia cautelare in carcere senza percorrere la strada, più lunga – specie nei grandi Tribunali - in termini di tempo, dell'aggravamento della misura, con conseguenze gravi per la tutela della vittima.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO PER RAFFORZARLO

(IN ROSSO SONO RIPORTATE LE MODIFICHE)

Art. 11

(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui agli articoli all'articolo 387-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui agli articoli all'articolo 387-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «per uno dei delitti indicati» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 387-bis del codice penale, o».

3.6. Articolo 13 (*Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena*)

Visti i benefici che determina questa disposizione, ovverosia l'estinzione del reato, per il condannato occorre rendere più stringenti le modalità di partecipazione ai corsi nei termini che seguono:

- **richiedere il consenso dell'imputato, da esprimere personalmente** (e non tramite procuratore speciale) davanti al giudice, anche considerando il corso richiede la volontà di

rivedere le proprie modalità comportamentali riconoscendo la necessità di cambiare il proprio modello identitario, di avere commesso un delitto tale da determinare un grave trauma sulle vittime oltre che di sostenerne il costo economico;

- prevedere maggiori dettagli circa la partecipazione ai corsi: fissare la **durata minima di un anno, con incontri almeno due volte a settimana;**
- **stabilire chi definisce l’oggetto del percorso;**
- indicare il termine entro cui l'UEPE – preferibilmente un ufficio composto da personale appositamente formato sulla violenza contro le donne - deve indicare l'ente (massimo 30 giorni);
- aggiungere che la sentenza passata in giudicato va trasmessa dal giudice anche al pubblico ministero (e non solo all'ufficio di esecuzione penale esterna come indicato dalla norma) “che deve verificare l'effettiva partecipazione al percorso”;
- indicare il soggetto che rilascia l’attestazione di “esito favorevole” da individuarsi nell’ente che ha predisposto il corso anche con precisazioni in ordine all’attuale assenza di rischi di reiterazione del reato;
- aggiungere che l'esito positivo va comunicato anche al pubblico ministero;
- consentire al PM di chiedere la revoca della misura qualora il condannato tenga condotte incompatibili col percorso (si pensi a una denuncia per analogo reato ai danni anche di altra vittima).

Un tema essenziale da affrontare e risolvere nella prospettiva di un’effettiva tutela della vittima a fronte di uno strumento penale e processuale che l’esperienza maturata in questi anni (dal 2019 a oggi) dimostra essere sbilanciato a prevedere solo effetti favorevoli per il condannato (come, peraltro, la giustizia riparativa su cui vedi oltre). Infatti, **la concessione della pena sospesa subordinata alla partecipazione ai corsi, impone al giudice l’immediata liberazione del condannato sottoposto a cautelare in atto.** Infatti, ai sensi dell’art. 300, comma 3, cpp con la sospensione condizionale della pena la misura cautelare eventualmente applicata diventa automaticamente inefficace; la persona offesa viene lasciata priva di qualsiasi tutela, per di più rispetto ad un autore che è stato appena condannato. Occorre, dunque:

- rendere necessario il parere della persona offesa al fine di valutare, al momento della pronuncia della sentenza, il venire meno del rischio di recidiva che, lo si ripete, ad oggi è dell’85% per questi delitti;
- prevedere o che l’art. 165 comma 5 cp sia applicato solo per imputati senza misura cautelare (perché la misura in atto è già una prognosi negativa incompatibile con una previsione di non recidivanza); oppure, in caso di misura cautelare, che gli effetti della pena sospesa si verifichino solo dopo che l’imputato ha seguito proficuamente il corso (su questo non si è ritenuto di formulare un emendamento avendo effetti anche su altre disposizioni la scelta).

Occorrerebbe, infine, prevedere l’accreditamento degli enti e centri presso un Ministero per evitare che l’UEPE non sia in condizione di provvedere tempestivamente.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO PER RAFFORZARLO
(IN ROSSO SONO RIPORTATE LE MODIFICHE)

Art. 13

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, comma 5, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da «alla partecipazione a» fino a «per i medesimi reati.», sono sostituite dalle seguenti: «alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati dal giudice **prevedendo la durata minima di un anno e la partecipazione almeno bisettimanale e previa acquisizione del consenso personale dell'imputato alla partecipazione espresso innanzi al giudice, previo obbligatorio parere della persona offesa.**»;

b) ~~è aggiunto in fine il seguente periodo:~~ **Sono aggiunti in fine i seguenti periodi:**

1) «Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna.».

2) Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce comunque inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1. **Il pubblico ministero chiede la revoca della sospensione anche in tutti i casi in cui ritenga che il condannato tiene condotte incompatibili col percorso di recupero in atto »;**

2. All'articolo 18-*bis* del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, dopo il primo comma **sono aggiunti i seguenti:**

a) «Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, **immediatamente**, all'ufficio di esecuzione penale esterna **e al pubblico ministero. L'ufficio di esecuzione esterna provvede, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della sentenza, ed esclusivamente tramite personale appositamente formato in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica, ad avviare il condannato al corso predisponendone il programma individuale, differenziato a seconda del delitto commesso e della condotta tenuta dal condannato. L'ufficio esecuzione esterna e il pubblico ministero tramite la polizia giudiziaria con controlli periodici, accertano l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero. L'ufficio di esecuzione esterna, ricevuta dal centro l'attestazione di esito positivo del corso e l'assenza del rischio di reiterazione del reato lo comunica, cl proprio parere, l'esito** al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza **al fine di avviare il procedimento di verifica dell'esito positivo nelle forme previste dall'articolo 666 del codice.** Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale»

b) **Nei casi previsti dal comma precedente con Decreto del Ministro XXX di concerto con XXXX sono stabilite le modalità di accreditamento presso il citato Ministero degli enti che svolgono i corsi,**

differenziati per tipo di violenza, nonché le modalità di individuazione e controllo dei requisiti dei centri e delle associazioni e delle spese.

Norma di attuazione al disegno di legge:

«1. Il provvedimento previsto dall'articolo 18-bis del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, come modificato dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa».

CAPITOLO 4

L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO LIMITATAMENTE ALLE NORME PROCESSUALI): B) PROPOSTE SECONDARIE DI INTEGRAZIONI/COMPLETAMENTO DEL TESTO E RAGIONI DISUPPORTO

A fronte della complessità dei sopra menzionati interventi legislativi relativi a delitti che, diversamente da qualsiasi altro, colpiscono la metà del genere umano, le donne e violano i loro diritti umani inalienabili, la scelta del legislatore deve essere molto chiara.

Infatti, per affrontare l'enorme carico di lavoro che le forze di polizia e la magistratura italiana stanno dispiegando nel contrasto alla violenza contro le donne, domestica e di genere, l'alternativa è quella tra assegnare importanti risorse in termini di personale, strutture e strumenti operativi (videocamere, aule dedicate, ecc.) oppure stabilire la priorità assoluta nella trattazione di questi delitti unitamente a quelli di criminalità organizzata. Di seguito si propongono degli interventi normativi volti a potenziare la scelta volta a stabilire la priorità della trattazione e della formazione degli operatori, oltre che altre misure volte a implementare l'articolato del DDL.

4.1. Articolo 3 (*Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*).

La lentezza dei processi (udienza preliminare, primo grado e appello) impone una EFFETTIVA, e non formale, priorità assoluta nella loro trattazione.

Ad oggi, in molti Tribunali, quando non c'è una misura cautelare in atto, il processo inizia dopo non meno di due o tre anni dalla richiesta del pubblico ministero e **il solo primo grado può durare da due a sei anni.**

Si tratta di un tempo incompatibile con l'obbligo di tutela dello Stato delle vittime di violenza e dei loro figli e tale da rendere sostanzialmente inutile l'importante e doverosa accelerazione della fase investigativa.

L'attenzione del legislatore, fino ad ora, si è appuntata esclusivamente sulla fase delle indagini e sull'applicazione delle misure cautelari per tutelare in modo tempestivo ed efficace la vittima dei reati di violenza maschile contro le donne.

Pur se il DDL affronta il tema, vi è la necessità di un ulteriore rafforzamento delle disposizioni di tutela delle vittime nella fase del processo.

Questo continua ad essere estremamente lento, le donne non sono quasi mai assistite da un difensore e, quando lo nominano, non sempre è specializzato; non si rivolgono ai Centri Anti Violenza che costituiscono un fondamentale presidio di sostegno; spesso non hanno alcuna forma di protezione; sono sottoposte a pressioni familiari per ritirare la querela o ridimensionare i fatti; talvolta vivono, nel corso del dibattimento, con l'uomo che hanno denunciato; vengono colpevolizzate e rivittimizzate anche rispetto ai loro figlie per questo ritrattano.

L'esperienza giudiziaria ha mostrato che la loro celerità e la certezza dei tempi entro i quali viene emessa la sentenza sono cruciali.

Più è lenta la decisione del giudice, più è alto il rischio non soltanto di nuove condotte criminose dell'imputato, che vive la rabbia vendicativa di essere stato denunciato, ma anche delle numerose ritrattazioni dimostrative, nella gran parte dei casi, della sfiducia nelle istituzioni e nella capacità di contrastare questo fenomeno criminale, tanto da renderlo impunito attraverso frequenti archiviazioni e assoluzioni che, in sostanza, finiscono paradossalmente per legittimare il fenomeno ed accrescere la sfiducia delle donne nelle istituzioni.

Ad oggi l'art. 132-bis disp att cpp (formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi), che stabilisce l'ordine di definizione che il giudice deve rispettare in relazione all'urgenza fissata dal legislatore, prevede decine di delitti o situazioni processuali che meritano la priorità assoluta.

Ne consegue che quando tutto è prioritario nulla lo è più.

Quindi il legislatore deve assumersi la responsabilità di decidere che i delitti di violenza contro le donne, insieme ad esempio a quelli di contrasto al fenomeno mafioso (vista la sempre più stringente equiparazione normativa tra i due fenomeni criminali, evincibile anche in tema di misure di prevenzione, ma non solo), devono essere trattati in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro, prevedendo **forme di controllo continuative e costanti da parte dei dirigenti degli Uffici giudiziari** che devono essere innanzitutto responsabilizzati sulla conoscenza della complessità del fenomeno, dell'aggravio lavorativo per i magistrati dei Gruppi e sezioni che vi operano nonché sulle risorse da investirvi (in termini di personale e strutture) e, quindi, circa il rispetto di queste disposizioni inderogabili.

Con l'intervento che si propone si completa quanto previsto dal DDL che affronta per la prima volta opportunamente il tema, ma in modo ancora non esaustivo.

In concreto si propone:

- di inserire una priorità assoluta cui vanno evidentemente affiancati quelli di criminalità organizzate e qualora vi sia una misura cautelare in atto (art. 132-bis, comma 1, disp. att. c.p.p.);
- di fare seguire alla priorità assoluta una rapida trattazione per i processi previsto dall'art. 132-bis in esame non inseriti nella priorità assoluta (art. 132-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.);
- di prevedere, come avviene oggi, l'onere dei dirigenti degli uffici di provvedere l'attuazione dei criteri indicati;
- di inserire, come previsto da altri articoli del DDL, una relazione del presidente della corte d'appello da trasmettere al presidente della corte di cassazione.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO PER RAFFORZARLO
(IN ROSSO SONO RIPORTATE LE MODIFICHE)

Art. 3

(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi in materia di violenza di genere e di violenza domestica, all'articolo 132-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ~~la lettera a-bis)~~ è sostituito~~a~~ dalla seguente:

~~«a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, e da 609-bis e 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613 terzo comma del codice penale;».~~

Art. 132-bis.

(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi).

Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

- a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- b) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, e da 609-bis e 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613 terzo comma del codice penale;
- c) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale,

2. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi deve essere assicurata la rapida definizione:

- a) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
- b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- c) ai processi a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede;
- d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale;
- e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
- g) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.

3. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la priorità assoluta di cui al comma 1 e, successivamente, la rapida definizione dei processi di cui al comma 3 e la trattazione dei restanti processi.

4. Il presidente della corte d'appello ogni tre mesi acquisisce dai tribunali i dati sul rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e invia al presidente della Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

4.2. Articolo 9 – Il fermo del PM in alternativa all’arresto in flagranza differita al fine di evitare femminicidi.

L’arresto in flagranza differita – costruito su un fenomeno radicalmente diverso quel è quello della violenza negli stadi che avvengono all’aperto, con numerosi testimoni e telecamere – presuppone che la vittima di violenza, mentre subisce il delitto in luoghi chiusi, in assenza di testimoni o di chi la possa aiutare, si adopera per documentarla, così ponendosi in pericolo, depotenziando il valore probatorio della sua denuncia ed escludendo le persone anziane o prive di supporti informatici.

Al contrario, l’obiettivo perseguito dal DDL in esame, costituito dall’immediata cessazione delle violenze e dalla tutela della vittima da un’escalation che potrebbe condurla fino alla morte, è realizzabile con il fermo del Pubblico ministero, richiesto in vari ambiti e contesti, già da tempo, a partire dalla Commissione femminicidio della precedente legislatura e a seguire da alcune proposte di legge all’esame di questa Commissione giustizia, oltre che da diversi esponenti della stessa magistratura che si occupano da anni di questi reati.

Le ragioni della necessità del fermo del Pubblico ministero, in forza dell’esperienza maturata in questi anni, è che:

- sebbene per i delitti di maltrattamenti/violenza domestica (art. 572 cod. pen.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.) sia previsto l’arresto obbligatorio **in flagranza** questo non sempre avviene trattandosi di *delitti abituali* per i quali ci vuole la prova di più condotte;
- quando manca anche la **quasi flagranza**, non vi è possibilità di tutelare immediatamente la vittima, spesso costretta a *scappare* da casa con i figli. Si pensi al caso in cui la Polizia giudiziaria intervenga sul posto chiamata da terzi (vicini di casa o parenti) e constati “solo” che la donna ha il naso fratturato. Poiché non ci sono tracce del reato sull’indagato ma sulla persona offesa non si può applicare l’art. 382 c.p.p.;
- spesso i Gip, gravemente oberati dal carico di lavoro, impiegano giorni per provvedere sulle richieste di applicazione di misura cautelare avanzata dal PM, anche in ragione del grave carico di lavoro che interessa tutti gli Uffici giudiziari italiani e, in questo lasso di tempo potrebbero proseguire le violenze;
- il fermo, per come strutturato oggi, non ricorre quasi mai perché richiede il presupposto del *pericolo di fuga* e comunque è consentito soltanto per il delitto di maltrattamenti (e non per gli atti persecutori).

Sul fermo del PM, raccogliendo varie proposte di modifica, inserite nelle diverse proposte di legge all’esame di questa Commissione si propone il seguente testo

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO PER RAFFORZARLO

All’articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice »;

b) al comma 2, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-bis ».

Occorre inoltre intervenire sull'articolo 391 comma cinque CPP al fine di consentire l'emissione della misura cautelare nel caso di fermo quando i limiti di pena non la consentirebbero.

Pertanto, va inserita la seguente disposizione:

All'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole "anche fuori dai casi di flagranza" sono inserite le seguenti "o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-bis".

4.3. L'obbligo dell'ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 282-bis, comma 3, c.p.p. (oggetto di altre modifiche all'articolo 10 DDL)

Occorre stabilire l'**obbligo** (oggi è una facoltà disapplicata), ove sia disposto l'allontanamento dell'indagato dall'abitazione familiare, **dell'ingiunzione di pagamento periodico di assegno** previsto dall'articolo 282-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale a favore delle persone conviventi, previe indagini patrimoniali del pubblico ministero (sulla persona offesa e sull'indagato/imputato) e salva comprovata oggettiva impossibilità per mancanza di redditi dell'obbligato. Si tratta, peraltro, di un obbligo da estendere anche alla misura cautelare del divieto di avvicinamento (art. 282 ter c.p.p.).

E' una misura **indispensabile** specialmente per contesti familiari in cui la donna non lavora o ha un'attività precaria o ha uno stipendio basso e ci sono figli da mantenere, ragione principale per cui le donne non denunciano o ritrattano.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO PER RAFFORZARLO

L'articolo 282 bis, comma 3, del codice di procedura penale è così modificato (in **rosso** le modifiche):

« 3. Il pubblico ministero, svolte obbligatoriamente indagini patrimoniali sull'indagato e sulla persona offesa, richiede al giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì al giudice di ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore dei figli e delle persone conviventi che per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento, salvo che, con adeguate e specifica motivazione fondata su comprovati elementi, ritenga

l'indagato privo di mezzi di sussistenza. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. **Avverso il provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre appello ai sensi dell'articolo 310.».**

Modificare l'articolo 282 ter del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4 bis. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 282 bis. ».

CAPITOLO 5

ULTERIORI PROPOSTE DI INTEGRAZIONI UTILI PER UN INTERVENTO LEGISLATIVO COMPLETO,

Vengono, infine, individuati alcuni interventi di completamento del DDL.

In estrema sintesi:

- 1) formazione obbligatoria di polizia giudiziaria e magistratura (e avvocatura);
- 2) intercettazioni;
- 3) ritrattazione in udienza: incidente probatorio obbligatorio per il gip e modifica dell'art. 500 c.p.p.;
- 4) modifica dell'attuale competenza collegiale per i maltrattamenti aggravati dall'art. 572 secondo comma c.p.;
- 5) esclusione del percorso della giustizia riparativa per i reati di violenza contro le donne, domestica e di genere;
- 6) modifiche al codice penale che rendono obbligatorie norme facoltative.
- 7) esclusione delle sanzioni sostitutive per i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e di genere;
- 8) ampliamento dei diritti della persona offesa e la sua tutela in tutte le fasi del processo;
- 9) divieto di incontri in carcere e comunicazioni dal carcere del detenuto per reati di violenza contro le donne, domestica e di genere;

5.1. Formazione obbligatoria di polizia giudiziaria e magistratura (e avvocatura).

Ad oggi sia per la polizia giudiziaria che per la magistratura, entrambe dotate di proprie Scuole nazionali e locali di altissimo livello, è prevista una formazione solo facoltativa.

Ad esempio, la Scuola Superiore della Magistratura organizza annualmente corsi in materia di violenza contro le donne, violenza domestica e di genere sia a livello centrale che locale, ma la partecipazione di Pm e Giudici di merito (sia di primo che di secondo grado) e di legittimità è rimessa alla loro esclusiva volontà, senza che vi sia alcuna sollecitazione o verifica – da parte dei dirigenti degli Uffici - che i magistrati che si occupano della materia li frequentino o li abbiano mai frequentati.

La mancata formazione obbligatoria determina una ricaduta immediata sulla ritardata o inefficace risposta giudiziaria ai delitti di violenza contro le donne, violenza domestica e di genere per le seguenti ragioni:

- la **mancata definizione nel codice penale della violenza domestica**, ad oggi ricompresa nel solo verbo “maltrattare” (art. 572 c.p. risalente al 1930), nonostante l’interpretazione evolutiva offerta dalla Corte di Cassazione, offre un’ampia discrezionalità alle forze di polizia e alla magistratura per delineare e leggere il fenomeno criminale, sin dal primo contatto con la vittima;

- **L'intreccio strettissimo tra processi civili di separazione e divorzio con affidamento dei figli e processi penali** in cui capita spesso che vengano emessi provvedimenti contrastanti tanto da porre le donne e i loro figli in condizioni di vero e proprio pericolo, anche perché la denuncia è pregiudizialmente “strumentale” (si vedano le sentenze di condanna Edu sopra richiamate e la relazione della commissione femminicidio della passata legislatura sulla vittimizzazione secondaria);
- la **sostanziale disapplicazione** o non diffusa conoscenza, negli Uffici giudiziari (civili, penali e minorile), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, detta anche **Convenzione di Istanbul**, approvata nel 2011⁴, ratificata dall'Italia nel 2013 (e dall'Unione europea il 15 marzo 2023), unica a contenere le definizioni e i principi fondamentali a cui deve ispirarsi l'attività di tutti gli operatori istituzionali. A riprova risulta che molto raramente nei provvedimenti giudiziari si richiama detta Convenzione quantomeno a fini interpretativi;
- la presenza di numerose e variegate norme sulla violenza contro le donne, con interventi legislativi continui e spesso non coerenti gli uni con gli altri, tanto da rendere ancora più **difficile la conoscenza di disposizioni contenute in ambiti diversi** (dalla legislazione antimafia a quella sull'immigrazione), in assenza di un codice unitario e completo, come invece esiste per la criminalità mafiosa (Codice antimafia) e per altri ambiti (Codice della strada, Testo Unico Ambientale, ecc.);
- la **sottovalutazione della radice culturale e della diffusione criminale della violenza contro le donne**, per l'estensione e la normalizzazione della discriminazione in tutti i contesti (in Italia e nel mondo), il cui effetto è che le forze di polizia e la magistratura, quando **NON APPOSITAMENTE FORMATE**, non vedono le condotte illecite, distorcono i fatti in base a diffusi stereotipi contro le donne (le donne mentono o esagerano, le donne se la sono cercata, le donne presentano denunce “strumentali”, le donne cercano relazioni affettive patologiche, le donne sono fragili, le donne che denunciano i padri dei loro figli sono cattive madri, ecc.), dequalificano le violenze come *liti familiari o di coppia*.

Non basta la specializzazione senza formazione, perché la specializzazione (attualmente solo dei magistrati degli Uffici di Procura di grandi e medie dimensioni, ma non tutti) pur ampiamente richiesta e sollecitata da anni da Linee Guida e Risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, è data soltanto dall'acquisizione di un'esperienza del fenomeno criminale “sul campo” in ragione della trattazione, da parte del magistrato, degli stessi reati per anni, senza che sia richiesta una sua conoscenza approfondita:

- della radice culturale della violenza contro le donne;
- delle forme discriminatorie attraverso cui si esprime (sessuali, economiche, professionali, di ruoli genere, ecc.),

⁴ <https://rm.coe.int/1680462537>

- dei pregiudizi culturali nei confronti degli uomini (positivi) e delle donne (negativi),
- della ciclicità della violenza che incide su ritrattazioni e ridimensionamenti della vittima,
- dei criteri di valutazione del rischio,
- della disciplina sovranazionale (CEDAW; Convenzione di Istanbul, Direttiva Vittime 2012/29/UE);
- della complessa e ricca disciplina interna, dislocata in numerose leggi anche speciali e per questo non sempre di facile interpretazione;
- delle numerose condanne subite dall'Italia da parte della Corte Europea per i diritti umani per “passività giudiziaria” (al riguardo si veda da ultimo il quaderno numero 19, maggio 2023, dell'Avvocatura della Camera dei deputati. Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo alle pag. 44 e ss).

A ciò si aggiunge che la mancata corretta lettura dei fatti denunciati è spesso attribuibile a **bias radicati anche negli operatori giudiziari** su cui non viene svolta alcuna formazione finalizzata a focalizzarli, a renderli consapevoli e a rimuoverli, così generando l'inapplicazione o l'inefficace applicazione delle norme di contrasto alla violenza di genere messe a disposizione dall'ordinamento.

Non è stata predisposta una specifica disposizione pur essendone agevole la stesura, dovendosi prevedere essenzialmente che magistratura e polizia giudiziaria siano tenute ad una formazione obbligatoria in questa materia, demandata per i magistrati alla scuola superiore della magistratura e per la polizia giudiziaria agli appositi istituti di formazione.

La formazione è a costo zero in quanto sia la Scuola Superiore della Magistratura sia gli appositi istituti di formazione delle forze dell'ordine vi provvedono con risorse proprie e disponibili.

5.2. Intercettazioni.

Occorre prevedere la possibilità di disporre le intercettazioni in presenza di **sufficienti indizi** (non di gravi indizi) circa la commissione dei delitti di violenza contro le donne, al pari di quanto previsto per i delitti di criminalità organizzata.

Le intercettazioni sono un prezioso e indispensabile strumento per reati che spesso non hanno testimoni diversi dalla persona offesa perché si consumano tra le mura domestiche ed in cui la denuncia della vittima è ancora vista da alcuni con diffidenza per ragioni culturali.

Non è stata predisposta una specifica disposizione pur essendone agevole la stesura, ma è sufficiente stabilire per questi delitti l'applicabilità dell'art. 13 d. l. 152 del 1991 convertito dalla legge 203 del 1991.

5.3. Ritrattazione in udienza: incidente probatorio obbligatorio per il gip e modifica dell'art. 500 c.p.p.

Come i testimoni di giustizia in contesti di criminalità organizzata, anche le donne vittime di violenza, nel corso delle indagini e soprattutto nel processo, sono soggette a fortissime pressioni e minacce da parte di amici e parenti, spesso prospettando loro la sospensione dell'affidamento dei figli piccoli se non ridimensionano o se non ritrattano le denunce sporte, come poi avviene. In moltissimi casi, l'esperienza giudiziaria ci dimostra che tutto questo porta:

- alla riqualificazione dei delitti procedibili di ufficio in fattispecie meno gravi (come minacce, diffamazioni, danneggiamenti o lesioni semplici per le quali semmai manca la querela);
- alle archiviazioni e alle assoluzioni;
- alla denuncia delle donne che ritrattano per calunnia o falsa testimonianza sia da parte dell'autore della violenza che della stessa magistratura così determinando forme gravi di vittimizzazione secondaria.

L'effetto devastante è triplice: a) riconsegnare a forme più gravi di violenza la vittima e i suoi figli; b) rendere impunito il delitto; c) vanificare l'importante impegno dello Stato profuso nella fase delle indagini.

Per evitare questi effetti occorre:

- a) rendere obbligatoria, per il Giudice, l'ammissione dell'incidente probatorio richiesto dal Pubblico Ministero (anche su sollecitazione della persona offesa o del suo difensore);**
- b) modificare l'art. 500, comma 4, c.p.p. per intervenire nel caso di ritrattazioni o ridimensionamenti.**

Si avanzano le proposte che seguono.

Rendere obbligatorio per il Giudice l'incidente probatorio richiesto dal Pubblico Ministero (anche su sollecitazione della persona offesa o del suo difensore), strumento che cristallizza la prova nella fase delle indagini, assicura la genuinità dell'audizione della persona offesa e la sua tutela (per luogo e per modalità di svolgimento), nel pieno rispetto dei diritti dell'indagato che conosce gli atti di indagine e partecipa alla formazione della prova.

Ad oggi molti GIP rigetta l'istanza del PM e non vi sono strumenti di impugnazione della decisione.

Va aggiunto che detto strumento crea un notevole aggravio di lavoro per pubblici ministeri e giudici per le indagini preliminari, ma il maggior investimento nella fase delle indagini si traduce in un'accelerazione dell'eventuale dibattimento.

Questo importante sforzo potrebbe essere utile anche al Giudice civile che nel frattempo sta celebrando il processo di separazione o divorzio, anche con l'affidamento dei figli, stabilendo, come già previsto con l'art. 64-*bis* disp. att cpp, **l'obbligo di trasmissione, da parte del giudice penale, del verbale di incidente probatorio relativo alle dichiarazioni rese dal minorenne o dalla donna vittima di violenza domestica al giudice civile e al giudice minorile.** Anche per evitare che in quella sede debbano essere risentiti, come disposto dalla Direttiva vittime 2012/29/UE, con ciò che ne consegue (specie per i bambini e le bambine o comunque i

minorenni) in termini di paura e trauma per l'ennesimo contatto con le istituzioni giudiziarie, oltre che di inutile ulteriore aggravio per il lavoro del Giudice civile.

EMENDAMENTI DI COMPLETAMENTO

Obbligatorietà dell'ammissione dell'incidente probatorio:

All'articolo 398, comma 1, del codice di procedura penale sono, infine, aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, il giudice accoglie la richiesta avanzata dal pubblico ministero valutando, ai fini dell'ammissibilità, la sola iscrizione di uno dei delitti ivi previsti. Avverso l'eventuale provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre riesame ai sensi dell'art. 309; il tribunale annulla il provvedimento di rigetto e trasmette gli atti al giudice affinché provveda immediatamente. ».

Indifferibilità dei termini:

-All'articolo 398, comma 2, lettera c) del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: « Nei casi previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, il termine di dieci giorni non è in alcun modo derogabile, salvo differimento motivato di non oltre dieci giorni. ».

- Dopo l'articolo 124 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: « 124 bis. 1. Il presidente del tribunale assicura il rigoroso rispetto del termine previsto dall'articolo 398, comma 2, lettera c), ultimo periodo del codice, adottando le necessarie misure organizzative. Trasmette al presidente della Corte d'appello, per l'inoltro al Ministero della giustizia, un elenco trimestrale indicando gli eventuali casi di mancato rispetto del termine, le ragioni e i provvedimenti adottati. ».

Prevedere l'acquisizione di ufficio delle precedenti dichiarazioni della testimone che ridimensiona o ritratta davanti al Giudice.

Un altro strumento indispensabile per il contrasto completo e fattivo alla violenza contro le donne è **l'acquisizione di ufficio delle precedenti dichiarazioni della testimone che ridimensiona o ritratta davanti al Giudice** allorché vi siano elementi per ritenere che detto comportamento processuale sia frutto di minacce, pressioni e comunque non sia autentico e genuino.

Attualmente l'art. 500 comma 4 cpp è costruito sui testimoni di mafia.

Infatti, per acquisire le dichiarazioni rese in fase di indagine è richiesta la prova che la **ritrattazione consegua a violenza, minaccia o subornazione**, prova non di rado frutto o di intercettazioni o di prosieguo di attività di indagine sul clan di appartenenza dell'imputato o di indagini mirate svolte dal PM proprio dopo la dichiarazione ridimensionante resa in dibattimento da cui emerge in concreto la "pressione" patita.

Tutto quanto indicato non accade MAI per questi delitti ritenuti minimali e tali da non meritare tanto dispiegamento di energie e risorse

E', dunque, indispensabile integrare l'attuale disciplina consentendo per i reati di violenza contro le donne, domestica e di genere di acquisire le dichiarazioni rese in fase di indagine, **anche**

di ufficio (oggi è solo su richiesta della parte), a fronte di “elementi concreti” per ritenere che la testimone sia stata sottoposta a **pressioni**, desumibili da qualunque rilevante circostanza sintomatica della subita intimidazione.

EMENDAMENTI DI COMPLETAMENTO

All'articolo 500 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, in presenza di elementi concreti per ritenere che il testimone si trova in condizioni tali da limitare, ridimensionare o ritrattare quanto dichiarato in precedenza, ivi compresi i casi di riappacificazione, ripresa della convivenza, dipendenza economica ed ogni altro elemento sintomatico della difficoltà di dichiarare il vero, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese sono acquisite, anche d'ufficio dal giudice, al fascicolo del dibattimento e sono utilizzabili. Gli elementi concreti possono essere tratti anche dalla sola visione delle videoregistrazioni delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria presenti nel fascicolo del pubblico ministero e offerte in visione al giudice che ha l'obbligo di visionarle e di valutarle ai fini della decisione. Sull'acquisizione il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte che può fornire anche ulteriori elementi oltre a quelli previsti dal periodo precedente o che risultano dalla stessa deposizione del teste o di altri testi ovvero da documentazione.

5.4. Modifica dell'attuale competenza collegiale per i maltrattamenti aggravati dall'art. 572, secondo comma, cp.

A seguito della modifica all'art. 572, secondo comma, codice penale introdotto dalla legge 69 del 2019 l'entità della pena comporta che la competenza appartenga al tribunale collegiale. Attualmente in tutta Italia i tribunali collegiali sono sovraccaricati da questi processi che presentano caratteristiche assolutamente analoghe a quelli relativi all'articolo 572 non aggravato. Pertanto, è opportuno prevedere la competenza monocratica in modo tale da impegnare un solo giudice, con conseguente accelerazione della definizione dei processi, anche stabilendo che i Vice procuratori onorari, che rappresentano l'Ufficio di Procura davanti al giudice monocratico, siano **formati (non specializzati) specificamente** per trattare questi delitti.

Occorre intervenire sull'articolo 33 ter del codice di procedura penale

Non è stata predisposta una specifica disposizione pur essendone agevole la stesura,

5.5. Esclusione del percorso della giustizia riparativa per i reati di violenza contro le donne e di violenza di genere e domestica.

L'attuale formulazione del percorso di giustizia riparativa, ammesso per tutti i tipi di reato, contrasta con gli art. 48 della Convenzione di Istanbul e con i principi stabiliti dall'art. 12 della Direttiva vittime (con particolare riferimento ai Considerando 46 e 57 e col divieto di mediazione previsto dall'articolo 473-bis.43 c.p.c. come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, nel caso di allegazioni di violenza.

Occorre escludere il percorso della giustizia riparativa per i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica in particolare perché, come attualmente formulato, questo percorso attualmente non tiene conto in modo preminente dell'interesse della vittima, come previsto dalla Direttiva 2012/29/UE.

Infatti:

- a) è consentito per ogni reato, senza distinzione tra furto, femminicidio ed estorsione mafiosa;
- b) non è richiesto come presupposto il consenso della vittima di quello specifico reato tanto che è consentito l'accesso dell'autore del reato anche attraverso la cosiddetta vittima aspecifica cioè consentendo contatti con una vittima di reati analoghi ovvero con associazioni che si occupano delle vittime di quel reato;
- c) espone la vittima a possibili pressioni affinché vi aderisca, persino durante il processo, atteso che è previsto che l'imputato possa chiederlo in ogni stato e grado, anche dopo la condanna di primo grado.

EMENDAMENTI DI COMPLETAMENTO

Dopo il comma 1 dell'articolo. 129-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente;
"1-bis. Per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 575, 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito.

5.6. Modifiche di alcune norme del codice penale rendendo obbligatorio ciò che ad oggi è facoltativo, e dunque spesso inapplicato, per rafforzare l'effetto punitivo e preventivo.

Come sopra scritto, finché non ci sarà una formazione obbligatoria di tutti gli operatori, molte norme del codice penale poste a tutela delle vittime continueranno a non essere in concreto applicate.

Occorre, pertanto, renderle obbligatorie.

Si tratta di una riforma a costo ZERO e senza incidenza sull'aggravio di lavoro.

A seguire le proposte.

- 1) **Rendere obbligatorie (e non solo facoltative) le pene accessorie e le misure di sicurezza personali e patrimoniali** (confisca), come già previsto in materia di delitti ai danni dei minori (articoli 600 *septies Confisca*, 600 *septies.2 Pene accessorie*) e violenza sessuale (art. 609 *nomies Pene accessorie ed altri effetti penali*).

Per i delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis, 612 ter c.p. si devono, dunque, rendere obbligatorie:

- a) **la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 34 c.p.;**
- b) **le misure di sicurezza personali** sia della libertà vigilata con prescrizioni (divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi parenti) che dell'espulsione dal territorio dello Stato per gli stranieri (dell'UE ed extra-UE) ai sensi dell'articolo 235 cp, dirette ad evitare la commissione di ulteriori reati, pur dopo la cessazione dell'espiazione della pena, in presenza di una pericolosità attuale;
- c) **la confisca** dei beni utilizzati per commettere il reato (auto, telefono, computer...).

Inoltre, occorre prevedere:

- una **nuova pena accessoria**, essenziale per le modalità attraverso le quali spesso detti delitti sono commessi, ovverosia il **divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici o di telefoni cellulari, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, prevedendo che la violazione costituisce reato;**
- la **revoca automatica del permesso di soggiorno**, da applicare da parte del giudice penale con la condanna di primo grado.

EMENDAMENTI DI COMPLETAMENTO

Dopo l'articolo 572 del codice penale è inserito il seguente:

« 572-bis Pene accessorie e misure di sicurezza.

Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 572, secondo comma commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre ordinata la pena accessoria di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 572, a una pena non inferiore a due anni di reclusione è sempre ordinata la pena accessoria del divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, per un tempo pari alla durata della pena principale.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 572 a una pena non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:

- a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275 bis, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo. Si applicano gli articoli 91 bis e 97 ter⁵ delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

⁵ Articoli inseriti con le modifiche proposte all'articolo 2 del disegno di legge.

b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato. ».

Dopo l'articolo 572 bis del codice pena è inserito il seguente:

« La violazione della pena accessoria prevista dall'art. 572 bis è punita con la pena della reclusione da uno a due anni ed è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato. ».

Dopo l'articolo 612 ter del codice penale è inserito il seguente:

« 612 quater. Pene accessorie e misure di sicurezza per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter.

Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dall'art. 612, terzo comma commesso in presenza o in danno di persona minore, ovvero 612 ter aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 11 quinquies perché commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre ordinata la pena accessoria di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni è sempre ordinata la pena accessoria del divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, per un tempo pari alla durata della pena principale. La violazione è punita con la pena della reclusione da uno a due anni ed è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:

a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275 bis, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo. Si applicano gli articoli 91 bis e 97 ter⁶ delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter è sempre ordinata la confisca

⁶ Articoli inseriti con le modifiche proposte all'articolo 2 del disegno di legge.

dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato. ».

All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 572 bis e 612 quater del codice penale il pubblico ministero e il magistrato di sorveglianza, secondo le rispettive competenze, provvedono ad assumere le determinazioni previste dal comma precedente con priorità assoluta e, comunque, prima dell'eventuale scarcerazione. ».

All'articolo 288 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 572, comma 2, e 612 bis comma 3, del codice penale, commesso in presenza o in danno di persona minore, ovvero 612 ter aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 quinquies perché commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre disposta la sospensione della responsabilità genitoriale.».

2) Prevedere che le circostanze attenuanti non siano bilanciabili.

Per i delitti di violenza contro le donne, domestica e di genere le pene sono contenute spesso entro i minimi della pena, anche quando aggravati, con ampia applicazione delle attenuanti generiche o altre attenuanti tanto da determinare l'accesso al patteggiamento con concessione dei benefici di legge e dunque il venire meno della misura cautelare.

Attualmente sono diversi i delitti per i quali è precluso il bilanciamento delle aggravanti con le attenuanti (sono delitti contro il patrimonio come furto in abitazione art. 624-bis ultimo comma cp e rapina art. 628 ultimo comma cp), cosicché sarebbe opportuno **estendere detta preclusione anche ai delitti di Codice rosso** a partire dall'art. 572 aggravato dalla presenza dei figli minorenni (art. 572, comma 2, cod. pen) utilizzando la stessa formula dei delitti menzionati.

5.7. Esclusione delle sanzioni sostitutive per i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e di genere.

La modifica è necessaria non essendo prevista alcuna specificità per i delitti in esame.

Non è stata predisposta una specifica disposizione pur essendone agevole la stesura

5.8. Ampliamento dei diritti della persona offesa e della sua tutela in tutte le fasi del processo.

A seguire i più importanti strumenti volti non solo a dare attuazione alla Convenzione di Istanbul e alla Direttiva sulle vittime del 2012/29/UE, ma soprattutto a rendere la persona offesa un soggetto processuale.

- 1) **Formalizzare l'obbligo del patrocinio a spese dello Stato** per le persone offese dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne ivi compreso il tentato femminicidio, anche in adesione alle indicazioni della Corte Costituzionale.

Il gratuito patrocinio, previsto come obbligatorio per alcuni di questi reati, dall'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002, è stato per lungo tempo ritenuto soggetto a una valutazione discrezionale da parte di gran parte dei Giudici (che considerano i limiti reddituali, non comprendendo il valore anche simbolico della norma) utilizzando il termine "può" presente nella disposizione. Dopo plurimi interventi della Corte di cassazione che ribadivano l'obbligatorietà della concessione, la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale sollecitando la declaratoria di incostituzionalità alla luce del vincolo imposto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2021 ha ritenuto obbligatorio il gratuito patrocinio, ma, ciò nonostante ancora alcuni provvedimenti lo negano.

EMENDAMENTI DI COMPLETAMENTO

1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115:

a) dopo la parola: «572,» sono inserite le seguenti: «56 e 575, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, 588 bis, »;

b) dopo le parola « 612 bis » è inserita la seguente « 612 ter »;

c) le parole «può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti « è ammessa al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. ».

2) Ampliare la comunicazione, da parte del Pubblico Ministero, dell'appello proposto avverso il rigetto di applicazione di misura cautelare, nonché di ogni altro appello proposto nel caso di sostituzione o revoca della misura cautelare da parte del Giudice.

EMENDAMENTI DI COMPLETAMENTO

Modificare l'articolo 309 del codice di procedura penale con l'inserimento delle parti evidenziate in grassetto:

« 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso, **alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore qualora si proceda per i reati di violenza alla persona e nonché** all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura;

esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore nonché, **qualora si proceda per i reati di violenza alla persona, al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa.** Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente. **La parte offesa che ne abbia fatto richiesta ha diritto di comparire personalmente».**

Modificare l'articolo 310 del codice di procedura penale con l'inserimento delle parti evidenziate in grassetto:

«2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7, **ivi compresi, qualora si proceda per i reati di violenza alla persona, le comunicazioni e i diritti del difensore della persona offesa o, in mancanza, della persona offesa,** Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore **dell'indagato e, qualora si proceda per i reati di violenza alla persona, della persona offesa** di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.».

Inserire una norma di attuazione per garantire la tutela della persona offesa nel corso dei procedimenti di appello ex art. 310 c.p.p. qualora la richiesta di misura sia rigettata dal giudice.

Dopo l'articolo 101 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice seguente: «101 bis. Comunicazione dell'appello del pubblico ministero. 1. Il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione dell'appello ai sensi dell'articolo 310 del codice, nei casi di reati di violenza alla persona, ne dà comunicazione al questore e al prefetto ai sensi dell'art. 97 ter, comma 1⁷, e alla polizia giudiziaria competente per l'opportuna vigilanza per la tutela della persona offesa e per la comunicazione del proposto appello a quest'ultima».

3) Modificare gli artt. 420 e 498 bis c.p.p. per adeguarsi alla Direttiva vittime 2012/29/UE che impone la tutela delle persone offese nel corso delle udienze preliminari e dibattimentali in cui, al contrario, sono tenute ad incontrare indagati/imputati, familiari e difensori di questi nelle aule di udienza, nei corridoi in cui si trovano in attesa o andando via e sono costrette a vedere gli imputati nel corso dell'esame,

⁷ Disposizione inserita alle modifiche all'art. 2 del disegno di legge.

non operando in concreto le disposizioni a loro tutela per una totale sottovalutazione del trauma determinato comunque dall'udienza. Peraltro, molti Uffici giudiziari, specie piccoli e medi, tuttora non hanno il paravento.

EMENDAMENTI DI COMPLETAMENTO

Modifiche in materia di tutela della persona offesa nel corso delle udienze (artt. 420 e 498 bis c.p.p.).

Dopo il comma 4 dell'articolo 420 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « 4 bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, il giudice assicura, anche in assenza di richiesta, che la persona offesa eviti ogni contatto con l'imputato o i suoi familiari e difensori prima dell'ingresso nell'aula di udienza, all'interno della stessa, durante l'eventuale esame e al momento in cui si allontana. Il giudice assicura che nel corso dell'esame della persona offesa sia evitata la vittimizzazione secondaria della persona offesa secondo le disposizione previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, e dalla direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012. Il pubblico ministero, la parte offesa e il suo difensore possono fare menzionare nel verbale di udienza la ritenuta violazione delle disposizioni che precedono.».

Dopo l'articolo 498, comma 4 bis, del codice di procedura penale è inserito il seguente: « 4 bis.1. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, l'esame della persona offesa avviene, anche in assenza di richiesta, evitando ogni contatto con l'imputato o i suoi familiari e difensori prima dell'ingresso nell'aula di udienza, all'interno della stessa, durante l'eventuale esame e al momento in cui si allontana. Il presidente assicura che nel corso dell'esame della persona offesa sia evitata la vittimizzazione secondaria della persona offesa secondo le disposizione previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, e dalla direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012. Il pubblico ministero, la parte offesa e il suo difensore possono fare menzionare nel verbale di udienza la ritenuta violazione delle disposizioni che precedono.».

- 4) Introdurre nell'art. 362 c.p.p. l'obbligo di avvisare la persona offesa, convocata per le sommarie informazioni, della facoltà di essere assistita dal suo difensore di fiducia ai fini del compimento dell'atto di indagine, in attuazione della direttiva 2012/29/UE.**
- 5) Introdurre all'art. 401 c.p.p. comma 5 espressamente il potere per il difensore della persona offesa di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.**

- 6) **Introdurre nell'art. 428 c.p.p. il diritto della persona offesa di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere.**
- 7) **Prevedere un potenziamento del sequestro conservativo, fin dalle indagini preliminari per evitare che gli indagati cedano fittiziamente i propri beni per non adempiere agli obblighi risarcitori, introducendo dopo il comma 1-bis dell'articolo 316 c.p.p.**

EMENDAMENTO DI COMPLETAMENTO

Inserire all'articolo 316 c.p.p. il seguente comma:

«1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, chiede, anche su istanza di parte, preve indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento».

- 8) **Prevedere il parere della persona offesa quando l'imputato accede al rito del patteggiamento o concorda la pena in appello in quanto la drastica riduzione della pena, a fini deflattivi, spesso mette a rischio la persona offesa perché determina il venire meno della misura cautelare senza che lei ne venga a conoscenza.**
- 9) **Introdurre all'art. 444 c.p.p. il comma 1 quater: "Nei procedimenti per i delitti commessi con violenza alla persona, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata al risarcimento del danno in favore delle persone offese dal reato" .**

IN ALTERNATIVA

escludere dal patteggiamento e dal concordato in appello i reati di violenza contro le donne, di violenza domestica e di genere.

5.9. Vietare incontri in carcere e comunicazioni dal carcere del detenuto per delitti di violenza contro le donne e di violenza domestica e di genere.

Occorre vietare incontri in carcere e comunicazioni dal carcere del detenuto per delitti di violenza contro le donne e di violenza domestica e di genere. Oggi l'autore di questi reati può telefonare o scrivere liberamente alle vittime sia minacciandole, sia imponendo loro di andarlo a trovare e di portare in carcere i figli anche minorenni. L'esperienza dimostra che durante il procedimento l'indagato/imputato di questi reati tenta in tutti i modi di contattare la persona offesa o il nucleo familiare per fare pressioni sulla vittima (soprattutto chiedendo di vedere i figli, senza mai preoccuparsi del trauma per questi di varcare le porte di un istituto di pena), esprimendo un apparente pentimento, per attivare meccanismi di sensi di colpa e ottenerne la ritrattazione o il ridimensionamento.

Come per le vittime di mafia deve essere evitato qualsiasi contatto.

EMENDAMENTI DI COMPLETAMENTO

All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, è aggiunto, infine, il seguente comma: « Per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, del codice di procedura penale i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione con la persona offesa, nel corso dell'intero procedimento e fino alla scarcerazione, sono vietati a tutela della stessa. Il divieto opera anche nei confronti dei figli minorenni che abbiano assistito alle violenze.».

Agli articoli 37, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà è aggiunto, infine, un ultimo comma «Si applica l'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.».

CAPITOLO 6

CONCLUSIONI

In conclusione, oltre le proposte correzioni di alcuni minimali parti del testo del DDL 1294, utili per l'efficientamento e il rafforzamento della *ratio legis* nella fase applicativa, è espressa l'esigenza di un ulteriore completamento del già adeguato sistema normativo per non generare vuoti o smagliature per la tutela delle vittime.

Per fare questo è necessario intervenire soprattutto nel momento della formazione della prova e processuale:

- rendendo questi reati a trattazione davvero prioritaria, anche prevedendo uno statuto differente dagli altri e ponendoli alla stregua di quelli di criminalità organizzata, come d'altra parte da anni la scelta legislativa si sta indirizzando;
- predisponendo adeguate risorse per gli Uffici giudiziari fortemente gravati dall'aumento di questi processi che dimostrano la fiducia nelle istituzioni delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fiducia che non può essere tradita dal mancato investimento su personale strutture, specie in fase dibattimentale;
- prevedendo una formazione obbligatoria degli operatori per rendere sostanziale, e non formale, la tutela delle vittime e la celere definizione dei processi;
- rafforzando in modo incisivo il ruolo della persona offesa sia nella fase di riesame delle misure cautelari, sia nel processo assicurando sempre non solo che esprima il proprio parere e intervenga, ma anche prevedendo una disciplina processuale autonoma che eviti il rischio di impunità a seguito di ritrattazioni o ridimensionamenti.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Paola Di Nicola Travaglini
F.to

Componente del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla violenza contro le donne presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Giudice, già consulente giuridica della Commissione di inchiesta sul femminicidio del Senato della Repubblica.

MEMORIA -sunto- audizione dott.ssa Doretti

II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati

Seduta di lunedì 25 settembre 2023

Audizione informale in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

Relazione dott.ssa Vittoria Doretti*

In collaborazione e presenti: **dott. Claudio Pagliara, dott.sse Chiara Marchetti, Alessandra Pifferi Elena Maria Rustichini, Giada Bonelli e il dott. Alessandro Militello.**

Rete Codice Rosa e Diversity Equity and Inclusion Think Tunk - Asl Toscana Sud Est - Regione Toscana.

* Dott.ssa Vittoria Doretti

Ufficiale O.M.R.I.

Esperta CTS Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere - Presidenza del Consiglio dei Ministri DPO

Direttrice Area Dipartimentale Promozione ed Etica della Salute - Azienda USL Toscana sud est

Responsabile Rete Regionale Codice Rosa - Regione Toscana

INTRODUZIONE

Il **Codice Rosa** è un percorso di **accesso al Pronto Soccorso** riservato alle **vittime di violenza**, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Quando è rivolto a donne che subiscono violenza di genere si parla del "Percorso per le donne che subiscono violenza" cd. **Percorso Donna**, mentre per le vittime di violenza causata da vulnerabilità o discriminazione è il c.d. **Percorso per le vittime di crimini d'odio**.

Il percorso è attivo qualunque sia la modalità di accesso al servizio sanitario, sia esso in area di emergenza- urgenza, ambulatoriale o di degenza ordinaria e prevede precise procedure di allerta ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell'ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico globale.

Il percorso opera in sinergia con enti, istituzioni ed in primis con la rete territoriale del **Centri Antiviolenza**, in linea con le direttive nazionali e internazionali.

La **rete regionale Codice Rosa**, evoluzione di un progetto avviato già nel 2009, è il risultato dei nuovi assetti organizzativi studiati e messi in campo dal Sistema sanitario regionale per offrire una risposta tempestiva e qualificata a un fenomeno ancora così diffuso.

La Rete Codice Rosa è costituita da tutti i nodi che concorrono alla erogazione di risposte sanitarie, in emergenza e nell'immediata presa in carico successiva, per le diverse tipologie di vittime di violenza, mediante percorsi specifici gender sensitive, dedicati ai diversi target. Attraverso gli organismi di governo della rete Codice Rosa viene assicurata la collaborazione ai livelli istituzionali di coordinamento e la partecipazione ai gruppi tecnici già presenti o attivati successivamente in materia.

Gli obiettivi

Gli obiettivi della rete prevedono di:

- favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza, in particolare per le Donne vittime di violenza di genere, assicurando efficaci percorsi dedicati e "gender sensitive"
- coordinare e mettere in rete le diverse istituzioni e competenze, per fornire una risposta efficace già dall'arrivo della vittima al pronto soccorso
- attivare, quando necessario e/o richiesto, le Reti territoriali per dare continuità alle azioni successive al momento di cura erogato nelle strutture di pronto soccorso con la presa in carico territoriale successiva, sulla base della valutazione delle esigenze di tutela e protezione delle vittime mediante percorsi rispondenti alle loro esigenze
- assicurare omogeneità di intervento sull'intero territorio regionale.

La collaborazione con le Procure (in allegato si invia ultimo Protocollo regionale)

In data 5 aprile 2017 presso la Corte d'Appello di Firenze si è costituito il tavolo di lavoro coordinato dal Procuratore Generale o suo delegato e composto dai Procuratori referenti di codice rosa delle singole Procure della Regione, e per l'ambito sanitario coordinato dalla Responsabile della Rete Regionale Codice Rosa, da rappresentanti della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale e da esperti della Rete, su indicazione della sopracitata Responsabile. Tale tavolo ha evidenziato l'esigenza di promuovere l'adozione di strategie condivise giuridico forensi di supporto alla rete regionale codice rosa avvalendosi delle competenze, del contributo di conoscenza, di esperienza e della collaborazione dei soggetti firmatari del Protocollo. Si sottolinea che per quanto riguarda le Donne vittime di violenza di genere ("Percorso per le Donne che subiscono violenza" cd. PERCORSO DONNA della Rete Codice Rosa) farà fede quanto previsto dalle Linee guida nazionali DPCM del 24 XI 2017 – GU n.24 del 30/01/2018 nonché dalla Legge 69 del 19 luglio 2019.

DATI CODICE ROSA REGIONE TOSCANA DAL 2012 AL 2021

DATI CODICE ROSA – Regione Toscana

ANNO	AUSL/AOU coinvolte	Adulti	Minori	Totale
2012	ASL 2,4,8,9 12	1.314	141	1.455
2013	Tutte le precedenti più le ASL 5,6,11, AOUC e AOUM	2.646	352	2.998
2014	Tutte le precedenti più le ASL 1,3,7,10, AOS e AOP	2.827	441	3.268
2015	Tutte	2.623	426	3.049
2016	Tutte	2.938	513	3.451
2017	Tutte	2.592	550	3.142
2018	Tutte	2.365	434	2.799
2019	Tutte	1.645	304	1.949
2020	Tutte	1.450	224	1.674
2021	Tutte	1.646	272	1.918
TOTALE		22,046	3.657	25.703

dott.ssa Vittoria Dovetti

Direttrice Area dipartimentale Promozione ed Etica della Salute - Azienda USL Toscana sud est
Responsabile Rete Regionale Codice Rosa – Regione Toscana



LA FORMAZIONE

La **formazione rappresenta lo strumento fondamentale per conoscere, condividere e sviluppare la collaborazione** tra gli operatori operatrici impegnati nella Rete Codice Rosa che rende indispensabile un approccio multidisciplinare e multiprofessionale. Nel 2018 sono state realizzate iniziative formative regionali sulla rete codice Rosa e sul coordinamento territoriale e i team multidisciplinari. Inoltre i Responsabili Aziendali hanno progettato a livello di AV dei percorsi formativi che saranno sviluppati anche nel corso del 2019 tesi a fornire a tutti gli attori della rete gli strumenti necessari alla prevenzione, al riconoscimento e al funzionamento dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Implementazione di **un programma di formazione a distanza (FAD)** per operatrici operatori sociosanitari dei pronto soccorso italiani, mirato alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere” promosso e finanziato dal Ministero della Salute, con responsabilità scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità, in qualità di Referenti Regionali

FAD/CCM

Partecipazione per la ex ASL 9 (Task Force Codice Rosa) di 2 progetti biennali nazionali CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) - ISS (Istituto Superiore Sanità)

“Un programma di formazione blended per operatori sanitari e non, mirato al rafforzamento delle reti territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere”

“Progetto nazionale CCM- REVAMP per la sorveglianza e il contrasto della violenza sulla donna e sul minore

Collaborazione con ANDI Nazionale nella FAD “Il Dentista 'sentinella' contro la violenza di genere e sui minori”

Partecipazione in qualità esperti presso Istituto Superiore di Sanità al Progetto “Implementazione di un **Programma di Formazione a Distanza (FAD)** per Operatori Sociosanitari dei Pronto Soccorso Italiani, Mirato alla Prevenzione ed al Contrasto della Violenza di Genere”. Inizio Gennaio 2020 termine luglio 2020.

Implementazione di un programma di formazione a distanza (FAD) per operatori sociosanitari dei pronto soccorso italiani, mirato alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere” promosso e finanziato dal Ministero della Salute, con responsabilità scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità, in qualità di Referenti Regionali Partecipazione della ASL Toscana Sud Est e Regione Toscana in qualità di capofila al Progetto CCM:

Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso la formazione di operatrici e operatori di area sanitaria e socio-sanitaria con particolare riguardo agli effetti del COVID-19 (#IpaziaCCM2021) Coordinatrice scientifica del progetto: dott.ssa Vittoria Doretti

Azienda usl Toscana sud est: Area Dipartimentale Promozione ed Etica della salute

Come ogni anno anche nel 2022: **organizzazione attività con istituti scolastici su stili di vita non violenti** (37 insegnanti, 162 studenti e studentesse)

SITOGRAFIA

<https://www.regione.toscana.it/-/codice-rosa>

<https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/codice-rosa-salute-e-medicina-di-genere/codice-rosa>

SUNTO OSSERVAZIONI AUDIZIONE 27 SETTEMBRE 2023

- Importanza strategica della **formazione specifica e congiunta di operatori e operatrici multidimensionale e policentrica** (Sanità, Procure, Centri Anti Violenza, Sociale, etc) a partire dal **top management** delle istituzioni ed enti.
- Ruolo strategico della **sanità pubblica** (Vedi Linee Guida Nazionali) che garantisca in maniera capillare assistenza ottimale alle vittime di violenza su tutto il territorio.
- Importanza di una **prima rilevazione del rischio per presa in carico e messa in sicurezza immediata** delle vittime alla dimissione da Pronto soccorso con successivo raccordo già strutturato precedentemente nei casi previsti anche con FFOO, polizia giudiziaria e Procura.
- Focus specifici e massima attenzione per **donne vittime di discriminazioni multiple** (creazione di percorsi in ambito socio sanitario e giuridico totalmente “accessibili”)
- Importanza dei percorsi per **uomini maltrattanti** con particolare attenzione all’iter seguito e alla certificazione al termine del percorso
- **Valutazione del rischio**: necessità di formazione multiprofessionale congiunta
- **Formazione nel mondo della scuola** sia agli studenti e studentesse che agli/alle insegnanti e **adulti di riferimento** in collaborazione con Centri antiviolenza e forze dell’ordine attraverso metodologie particolari come la **Peer Education e Life Skills Education**
- Come Componente Esperta del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPO (2022-2025). **Si concorda sulla necessità espressa dalla presidente prof.ssa Giuliani e dalla giudice dott.ssa Di Nicola Travaglini** di una estrema urgenza e rapidità nell’iter del ddl e in particolare sulla necessità dell’applicazione del fermo immediato dell’autore della violenza.

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE
DELLE LINEE DI INDIRIZZO GIURIDICO-
FORENSI NELLA RETE REGIONALE CODICE
ROSA**

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, piazza del Duomo, 10 – C.A.P. 50122, di seguito indicata anche come “Regione”,

E

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, con sede in Firenze, viale Guidoni, 61 – C.A.P. 50127,

La Procura della Repubblica di Arezzo, con sede in Arezzo, piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1 – C.A.P. 52100,

La Procura della Repubblica di Firenze, con sede in Firenze, viale Guidoni, 61 – C.A.P. 50127,

La Procura della Repubblica di Grosseto, con sede in via Monterosa, 47 – C.A.P. 58100,

La Procura della Repubblica di Livorno, con sede in via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1 – C.A.P. 57123,

La Procura della Repubblica di Lucca, con sede in Lucca, via Galli Tassi, 61 – C.A.P. 55100,

La Procura della Repubblica di Pisa, con sede in Pisa via Cesare Beccaria, 18 – C.A.P. 56127,

La Procura della Repubblica di Pistoia, con sede in Pistoia, piazza Duomo, 6 – C.A.P. 51100,

La Procura della Repubblica di Prato, con sede in Prato piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 8 – C.A.P. 59100,

La Procura della Repubblica di Siena, con sede in Siena viale Franci Rinaldo, 26 – C.A.P. 53100,

La Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze, con sede in Firenze, via della Scala, 81 – C.A.P. 50123,

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, con sede in Genova, piazza Portoria, 1 – C.A.P. 16120,

La Procura della Repubblica di Massa, con sede in Massa, piazza Alcide De Gasperi, – C.A.P. 54100,

Il quadro istituzionale

In data 5 aprile 2017 presso la Corte d'Appello di Firenze si è costituito il tavolo di lavoro coordinato dal Procuratore Generale o suo delegato e composto dai Procuratori referenti di codice rosa delle singole Procure della Regione, e per l'ambito sanitario coordinato dalla Responsabile della Rete Regionale Codice Rosa, da rappresentanti della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale e da esperti della Rete, su indicazione della sopracitata Responsabile.

Tale tavolo ha evidenziato l'esigenza di promuovere l'adozione di strategie condivise giuridico forensi di supporto alla rete regionale codice rosa avvalendosi delle competenze, del contributo di conoscenza, di esperienza e della collaborazione dei soggetti firmatari del presente Protocollo. Si sottolinea che per quanto riguarda le Donne vittime di violenza di genere ("Percorso per le Donne che subiscono violenza" cd. PERCORSO DONNA della Rete Codice Rosa) farà fede quanto previsto dalle Linee guida nazionali DPCM del 24 XI 2017 – GU n.24 del 30/01/2018 nonché dalla Legge 69 del 19 luglio 2019.

Riferimenti normativi:

Legge 15 febbraio 1996 n. 66

Legge 4 aprile 2001 n.154

Legge 134 del 29 marzo 2001

Legge 38 del 23 aprile 2009

Legge 77 del 27 giugno 2013

Legge 119 del 2013

DPCM 24 novembre 2017

Legge 219 del 22 dicembre 2017

Legge 69 del 19 luglio 2019

I principi generali del Protocollo d'Intesa

Le parti stipulano il presente Protocollo in conformità al principio fondamentale di garantire sul territorio in modo uniforme il miglior supporto alle vittime di violenza che accedono al Pronto Soccorso, concordando le migliori procedure giuridico forensi in termini di efficacia efficienza, rispetto e tutela della vittima.

Gli obiettivi di Regione Toscana e Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, Procure della Repubblica presso il Tribunale del Distretto, Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa

La Regione Toscana, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, le Procure della Repubblica presso il Tribunale del Distretto, la Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa intendono stabilire il Protocollo d'Intesa relativamente alle seguenti linee di sviluppo:

- revisione costante delle procedure giuridico forensi
- analisi delle criticità/eventi sentinella e miglioramento delle singole procedure
- supporto giuridico forense alla Rete regionale Codice Rosa

Ambiti di lavoro del Protocollo d'Intesa

Il Protocollo si articola in n.6 ambiti che vengono di seguito dettagliati.

1. Introduzione e scopo della Rete Codice Rosa
2. Il referto e la denuncia di reato
3. Trattamento dei dati personali e consenso informato
 - 3.1 Trattamento dati personali in ambito giudiziario
 - 3.2 Trattamento dati personali in sanità
 - 3.3 Il consenso informato al trattamento sanitario e Rete regionale Codice Rosa
4. Il segreto professionale nel corso di un procedimento penale
5. Rapporti tra personale sanitario, Forze dell'ordine e Procure
 - 5.1 Ruoli Data Protection
6. I Minori
 - 6.1 Il consenso informato al trattamento sanitario
 - 6.2. Il soggetto legittimato a sporgere querela
 - 6.3. Segnalazione di situazioni pregiudizio di minori
 - 6.4. Reati commessi da minorenni

Allegati

- A. Obbligo di referto-obbligo di denuncia
- B. Schema reato-procedibilità-obbligo referto/querela
- C. Fac-simile denuncia e referto (persona maggiorenne)
- D. Fac-simile denuncia e referto (persona minorenni)
- E. Fac-simile segnalazione di pregiudizio (persona minorenni)
- F. Fac-simile accordo Data Protection

1 – INTRODUZIONE E SCOPO DELLA RETE CODICE ROSA

CODICE ROSA è una Rete clinica tempo-dipendente

Definisce le modalità di accesso ed il percorso socio-sanitario, in particolare nei servizi di emergenza urgenza delle Donne vittime di violenza di genere (“Percorso per le Donne che subiscono violenza” cd. **PERCORSO DONNA** – in linea con le Linee guida nazionali DPCM del 24 XI 2017 – GU n.24 del 30/01/2018) e delle vittime di violenza causata da vulnerabilità o discriminazione (**PERCORSO PER LE VITTIME DI CRIMINI D’ODIO** - implementazione della direttiva 2012/29/EU sugli standard minimi di diritti, supporto e protezione delle vittime di crimini d'odio -). Definisce anche le modalità di allerta ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell’ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico globale.

Il percorso può comunque essere attivato in qualsiasi modalità di accesso al SSR, sia esso in area di emergenza- urgenza, ambulatoriale o di degenza ordinaria, come più dettagliatamente specificato da procedure aziendali.

Il percorso opera in sinergia con Enti, Istituzioni ed in primis, nel cd. Percorso Donna, con la rete territoriale dei Centri Antiviolenza, in linea con le direttive nazionali e internazionali.

Rappresenta il risultato della messa a regime degli assetti organizzativi necessari all'inserimento di questa tipologia di risposta nel sistema complessivo dell'offerta del SSR, quale evoluzione della fase progettuale avviata nel 2010.

La Rete è costituita da tutti i nodi che concorrono alla erogazione di risposte sanitarie, in emergenza e nell'immediata presa in carico successiva, per le diverse tipologie di vittime di violenza, mediante percorsi specifici dedicati ai diversi target.

Attraverso gli organismi di governo della Rete Codice Rosa viene assicurata la collaborazione ai livelli istituzionali di coordinamento e la partecipazione ai gruppi tecnici già presenti o attivati successivamente in materia.

Il Progetto Codice Rosa nasce nel 2010 nell'Azienda USL 9 di Grosseto come progetto pilota con la finalità di assicurare un più efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e competenze per dare una risposta efficace già dall'arrivo della vittima di violenza in Pronto soccorso.

Nel 2011 con la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Procura Generale della Repubblica di Firenze, diventa progetto regionale. Il Progetto regionale Codice Rosa, prevede percorsi *gender sensitive* di accoglienza, cura e tutela delle persone vittime di violenze e abusi.

Nel gennaio 2014 si completa la diffusione a livello regionale con l'estensione della sperimentazione a tutte le Aziende sanitarie toscane.

Nel mese di dicembre 2016 con la DGRT n. 1260 è stata approvata la costituzione della Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di persone adulte e minori vittime di violenze e/o abusi.

La Rete si connota come una rete 'tempo dipendente' in grado di attivare connessioni tempestive ed efficaci per fornire risposte immediate alle esigenze di cura delle persone, per il riconoscimento e la collocazione in tempi rapidi del bisogno espresso all'interno di percorsi sanitari specifici.

L’elaborazione a livello regionale, dei dati degli accessi per Codice Rosa avvenuti nelle strutture di Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie, ha evidenziato dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2020 in totale di 23.786 accessi. Il dato che viene aggiornato a cadenza trimestrale, consente di conoscere nella nostra regione, le peculiarità e le caratteristiche del fenomeno della violenza che coinvolge in modo particolare donne e bambini.

Per dare attuazione alla DGRT 1260/2016 sono stati nominati:

- il Responsabile della Rete regionale Codice Rosa
- il Comitato Regionale
- il Comitato di Area Vasta
- i Referenti Aziendali.

All'interno del Comitato Regionale sono stati attivati rapporti con gli operatori delle Aziende Sanitarie per definire i percorsi e le procedure e per condividere modalità e prassi operative. Il Responsabile della Rete regionale ha collaborato attivamente con i gruppi che operano a livello nazionale per la definizione di linee di intervento a carattere nazionale per la definizione delle "Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza" (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.1.18).

La formazione è lo strumento indispensabile per promuovere le conoscenze, condividere le procedure operative, sviluppare la collaborazione e la motivazione all'interno dei gruppi operativi. L'attività formativa progettata su temi specifici, coerente con gli aspetti organizzativi e progettuali deve essere assicurata con continuità a livello regionale e aziendale e realizzata in collaborazione con gli Enti, le Istituzioni ed i Centri della rete territoriale per il contrasto alla violenza.

Per migliorare la conoscenza anche da parte dei cittadini è disponibile la Pagina Web nel sito istituzionale della Regione Toscana:

<http://www.regione.toscana.it/-/codice-rosa>

Il gruppo di lavoro che ha redatto il primo protocollo firmato in data 26 luglio 2018, ampliato ai referenti del Tavolo Privacy di Regione Toscana, ha provveduto alla manutenzione dello stesso, redigendo il presente documento.

2 - IL REFERTO E LA DENUNCIA DI REATO

Gli obblighi di referto (artt. 334 c.p.p. e 365 c.p.) e di denuncia (artt. 361 e 362 c.p.) sono **obblighi di informazione** all'Autorità competente a carico dell'esercente la professione sanitaria qualora venga a conoscenza di un fatto illecito qualificabile come reato procedibile d'ufficio. La loro omissione o grave incompletezza è **penalmente sanzionata** dall'ordinamento penale.

A tali obblighi sono tenuti, nel caso di referto (art. 365 c.p.) gli esercenti la professione sanitaria e nel caso di denuncia (artt. 361 e 362 c.p.) gli esercenti la professione sanitaria che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.).

E' necessario precisare che l'obbligo di referto e l'obbligo di denuncia sono entrambe **giuste cause di rivelazione del segreto professionale** (art. 622 c.p. -art. 10 Cod.deont.med.), essendo obblighi espressamente imposti dal legislatore.

La ragione sottesa a tale scelta legislativa è quella di dare prevalenza all'interesse pubblico del buon andamento dell'**amministrazione della giustizia, autorizzando così il professionista sanitario** a sacrificare l'interesse personale della segretezza del rapporto professionale.

A. OBBLIGO DI REFERTO (artt. 334 c.p.p. e 365 c.p.):

Soggetti obbligati:

- Sono obbligati tutti gli esercenti la professione sanitaria: il medico, l'infermiere, l'ostetrica, lo psicologo, il farmacista etc..
- Sono obbligati in quanto considerati dal nostro ordinamento come **incaricati di un servizio di pubblica necessità** (art. 359 c.p.), qualifica da non confondere con quella di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) o di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) gravati, invece, dall'obbligo di denuncia (artt. 361 e 362 c.p.).
- Con "incaricato di servizio di pubblica necessità" si fa riferimento al privato che svolge una professione, della quale la collettività è obbligata a valersi, motivo per il quale il suo esercizio è vietato senza una speciale abilitazione dello Stato.
- Ad esempio i medici, anche se svolgono la propria attività lavorativa come dipendenti ospedalieri od in regime di convenzione con il SSN, **quando prestano la propria attività privatamente**, sono considerati comunque incaricati di un servizio di pubblica necessità. In virtù di ciò, sono tenuti all'obbligo di referto e non a quello di denuncia.

Quando:

- Gli esercenti la professione sanitaria devono essere venuti a conoscenza di situazioni che presentano le caratteristiche del delitto perseguibile d'ufficio **nel momento in cui hanno prestato la propria assistenza od opera**: per "assistenza" si intende un'attività continuativa e per "opera" si intende un intervento isolato.
- L'obbligo di referto deve essere adempiuto **a prescindere dal consenso della persona offesa**.

Oggetto:

- Sono oggetto di referto i casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. Il delitto è perseguibile d'ufficio quando l'azione penale deve essere avviata non appena giunga la notizia di reato, indipendentemente dalla manifestazione della volontà della persona offesa di perseguire il colpevole (denuncia-querela).
- E' sufficiente che emerga anche solo un dubbio in capo all'operatore perché sorga l'obbligo di referto. Il professionista sanitario, adempiendo a tale obbligo, non si espone ad alcuna

responsabilità penale per il *reato di calunnia* (art. 368 c.p.): infatti, non accusa nessuno ma si limita a riferire quanto visto ed appreso. Mancherebbe, inoltre, l'elemento soggettivo del reato, ossia il dolo, dal momento che il professionista sanitario non incolpa volontariamente alcun soggetto che sa essere innocente.

Alcuni esempi di delitti perseguibili d'ufficio:

- **Delitti contro l'incolumità individuale:** il reato di lesioni personali volontarie da cui deriva una malattia di durata superiore a 20 giorni (art. 582 c.p.) o aggravate ex art. 585 perché cagionate da armi o sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), il reato di lesioni personali dolose quando è finalizzato a commettere un altro delitto in base all'art. 576 I comma n.2 c.p. (per esempio la violenza sessuale o una rapina ecc.) o in occasione della commissione dei delitti di violenza sessuale, maltrattamenti, prostituzione minorile, pornografia minorile (art.576 n.5); il reato di lesioni dolose quando è commesso dall'autore del delitto di cui all'art.612 bis c.p. nei confronti delle medesime persone (art. 576 n.5.1 c.p.), il reato di lesioni personali colpose gravi (ad esempio superiori ai 40 giorni) o gravissime (ad esempio malattie certamente o probabilmente insanabili) solo se commesse con violazione delle norme di prevenzione agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali o relative all'igiene del lavoro (art. 590 .p.); l'abbandono di minori o incapaci (art 591 c.p.); le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 c.p.)
- **Delitti contro la libertà sessuale:** **Violenza sessuale dal genitore**, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da altra persona cui sia stato affidato il minore per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia; violenza sessuale commessa da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; **violenza sessuale su minore di anni 18; violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.)** corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); violenza sessuale da cui sia derivata (nell'atto di commetterla) una lesione personale o vi sia **connesso altro delitto perseguibile d'ufficio.**
- **Delitti contro la famiglia:** Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), **maltrattamenti in famiglia** (art. 572 c.p.).

Contenuto:

- Il referto deve indicare:
 - la persona a cui è stata prestata assistenza od opera e le sue generalità;
 - il luogo in cui si trova (ad eccezione del Minore destinatario di intervento ex art. 403 C.C.) e quanto altro serva ad identificarla;
 - il luogo e il tempo dell'intervento;
 - le notizie che permettono di stabilire le circostanze di fatto ed i mezzi con cui è stato commesso il fatto e gli effetti che ha causato o può causare;
 - un giudizio prognostico e diagnostico delle lesioni o traumi riportati dal/la paziente.

Modalità di adempimento all'obbligo:

- Il referto deve essere redatto **per iscritto** e grava su ciascuno degli intervenuti per il segmento di attività sanitaria posta in essere. In questo caso, però, il legislatore (art. 334 c.p.p.) reputa sufficiente anche la redazione di un solo referto purché sia sottoscritto da tutti i soggetti che hanno prestato assistenza o cura.
- Il referto, sottoscritto dal/dai professionista/i, **deve essere trasmesso entro 48 ore o immediatamente** (in caso di pericolo nel ritardo) al Pubblico Ministero o a qualsiasi ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Caso specifico di esenzione dall'obbligo di referto:

- L'obbligo di referto non sussiste quando il suo adempimento esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art 365.2 c.p.).
- In questo caso prevale, infatti, il dovere di assistere il malato ed il rapporto di fiducia medico-paziente sull'interesse generale di perseguire il colpevole.
- Tale esenzione dall'obbligo normativo sussiste solo se la redazione del referto esporrebbe l'assistito all'inizio di un procedimento penale. Nel caso in cui questo fosse già iniziato ed il/la paziente si trovasse in una situazione di latitanza, il professionista sanitario sarebbe nuovamente gravato dall'obbligo di referto e la sua omissione, in presenza dei presupposti di legge, potrebbe concretizzare anche il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

B. OBBLIGO DI DENUNCIA (artt. 361, 362 c.p. e 331 c.p.p.)

Soggetti obbligati:

- Sono obbligati i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (art 358 c.p.). Di conseguenza, **i professionisti sanitari che ricoprono la veste di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nell'espletamento delle proprie funzioni** sono tenuti all'obbligo di denuncia e non a quello di referto.
Esempi di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio:
- sono incaricati di un pubblico servizio (art 358 c.p.) i professionisti sanitari dipendenti o che operano in regime di convenzione con il SSN;
- sono pubblici ufficiali i medici dipendenti o che operano in regime di convenzione con il SSN quando esplicano un'attività certificativa od autoritativa o comunque quando esercitano un ruolo apicale (ad esempio il primario o il direttore sanitario);
- i medici di medicina generale, che assistono i pazienti in regime di convenzione con il SSN, sono incaricati di un pubblico servizio; quando formulano richieste di esami od impegnative che prescrivono medicinali assumono la veste di pubblico ufficiale.

Quando:

- Qualora il professionista, nella veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, abbia appreso la notizia di un reato procedibile d'ufficio **nell'esercizio o a causa delle sue funzioni** è obbligato a fare denuncia.
- L'obbligo di denuncia deve essere adempiuto a prescindere dal consenso della persona offesa.

Oggetto:

- Sono oggetto di denuncia i casi che presentano con apprezzabile probabilità i caratteri di **un reato perseguibile d'ufficio**.
- Circa la definizione di perseguibilità d'ufficio con i relativi esempi valgono le considerazioni svolte per l'obbligo di referto (paragrafo 2.A).

Contenuto:

La denuncia deve contenere la descrizione degli elementi di fatto di cui si è venuti a conoscenza, ovvero:

- l'esposizione sommaria del fatto;
- le fonti di prova;
- la data di acquisizione della notizia;
- le generalità e quanto altro valga ad identificare la persona offesa e l'eventuale autore del reato.

Modalità di adempimento all'obbligo:

- La denuncia deve essere redatta **per iscritto** e, una volta sottoscritta dal professionista sanitario,

deve essere **trasmessa senza ritardo** al Pubblico Ministero o a qualsiasi ufficiale di Polizia Giudiziaria.

- L'obbligo di denuncia deve essere sempre adempiuto anche se potrebbe esporre la persona assistita a procedimento penale. Non si applica, quindi, l'esenzione specifica prevista per l'obbligo di referto ai sensi dell'art 365.2 c.p.
- Nell'obbligo di denuncia, infatti, il legislatore valorizza la qualifica pubblicistica rivestita dal soggetto obbligato e dà prevalenza all'interesse pubblico dell'amministrazione della giustizia a dispetto di quello personale attinente alla segretezza professionale.
- C'è solo un caso in cui l'inadempimento dell'obbligo di denuncia è **scusato o giustificato** dall'ordinamento: quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, redigendo la denuncia, esporrebbe se stesso od un prossimo congiunto ad un grave nocumento alla libertà personale o all'onore (art 384 cp). Ad esempio, qualora il medico prestasse assistenza ad un soggetto da lui stesso ferito o ferito da un suo prossimo congiunto.

V. Allegati A, B, C, D

3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO INFORMATO

La tutela della riservatezza è un insieme di norme create affinché sia garantito il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ognuno. La disciplina della materia è attualmente contenuta nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.Lvo 196/2003 novellato dal D.Lvo 101/2018, nonché nel D.Lvo 51/2018 che recepisce la Direttiva UE 680/2016.

Gli operatori coinvolti nelle attività della Rete Codice Rosa sono impegnati nell'attuazione del progetto, operando secondo modalità chiare e distinte, ciascuno limitatamente alle proprie competenze e titolarità.

La materia della trasmissione, acquisizione e trattamento dei dati particolari e giudiziari inerenti alla vittima di un reato è disciplinata dal Codice di procedura penale (articoli 200-201, 247-256, 330, 331, 332 e 334, 352, 354), dall'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lvo 196/03 (articoli da 75 a 94), DPGR 37R/2021 e dai decreti del Ministro della Giustizia 12.12.06 n. 306 e 24.7.14 n. 123.

3.1 TRATTAMENTO DATI PERSONALI IN AMBITO GIUDIZIARIO

Gli operatori delle Procure e delle Forze dell'ordine trattano i dati delle "vittime" (o presunte tali) per finalità di prevenzione, di accertamento e di repressione dei reati.

Il trattamento dei dati personali per ragioni di giustizia da parte delle Procure e della Polizia Giudiziaria è disciplinato dal D.Lvo 51/2018 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale trattamento non prevede l'obbligo dell'informativa preventiva né quello del consenso.

L'art. 2 duodecies D.Lvo 196/2003 s.m.i. definisce i **trattamenti per ragioni di giustizia** quelli *"correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti"*.

Il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria possono acquisire la notizia di reato di propria iniziativa o attraverso la denuncia di reato da parte di privati (art. 333 c.p.p.) o di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o, ancora, attraverso il referto (art. 334 c.p.p.).

In qualunque modo sia stata acquisita la *notitia criminis*, il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria possono raccogliere tutti i relativi dati e le correlate informazioni, compreso ogni documento sanitario pertinente - sotto il profilo probatorio - al reato per cui si procede, sia esso perseguibile d'ufficio che a querela.

Tali informazioni possono essere acquisite presso soggetti pubblici o privati, mediante ordini di esibizione e consegna ovvero decreti di perquisizione e sequestro. L'acquisizione di tali dati, informazioni e documenti non è subordinata in alcun modo al consenso della persona cui essi si riferiscono, né tale consenso deve essere richiesto.

Per quanto concerne la tutela dei minori, costituisce trattamento di rilevante interesse pubblico e pertanto non occorre acquisire il consenso degli interessati, tutto quanto relativo a provvedimenti di adozione, affidamenti temporanei, maltrattamenti, inserimento in istituti, interventi di sostegno psicosociale in favore di minori ricoverati e delle loro famiglie che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare; interventi di presa in carico e tutela del minore entrato nel circuito penale.

La comunicazione di dati e informazioni, regolata dai protocolli operativi, che va dalle Aziende sanitarie alle Procure della Repubblica, configura un flusso di dati tra titolari diversi posto in essere per ragioni di giustizia e per ciò giustificato dalle disposizioni specifiche del D.Lvo 51/2018.

In quanto Titolari autonomi del trattamento, nello scambio di dati, le Procure e le Aziende sanitarie sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili. Sono altresì tenuti al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati. Le Procure e le Aziende sanitarie garantiscono l'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto nello scambio dei dati e si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto. Le Procure e le Aziende sanitarie si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito al personale espressamente autorizzato e che sia garantita la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi. Le Procure e le Aziende sanitarie si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca.

E' preclusa, invece, la realizzazione di una banca dati comune, cui abbiano egualmente accesso le Aziende Sanitarie e le Procure della Repubblica, che abbia lo scopo di monitorare in via preventiva e generalizzata i dati personali di vittime (o presunte tali) di violenza o abusi. E' precluso, altresì, l'accesso da parte delle Procure alle banche dati delle Aziende sanitarie in maniera indiscriminata, in quanto l'acquisizione e il monitoraggio preventivo e generalizzato dei dati personali da parte delle Procure, al fine di individuare eventuali ipotesi delittuose, non rientrano nella nozione di "trattamenti svolti per ragioni di giustizia". L'accesso è consentito nel caso in cui si tratti della normale e legittima acquisizione da parte dell'Autorità giudiziaria, anche per via telematica, di atti e documenti necessari allo svolgimento delle attività di giustizia attuata in conformità alle vigenti disposizioni normative.

3.2 TRATTAMENTO DATI PERSONALI IN SANITA'

I dati personali trattati in ambito sanitario sono i dati attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Gli operatori sanitari trattano i dati personali del/la paziente per finalità di cura.

Il consenso al trattamento dei dati personali sanitari per finalità di cura non è richiesto ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 lettera h) del GDPR.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, prima di procedere alla raccolta dei dati, deve essere fornita all'interessato l'informativa relativa al trattamento dei dati che vengono raccolti per finalità di cura.

3.3 IL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO E RETE REGIONALE CODICE ROSA

In sanità il consenso è espresso dal/la paziente al professionista sanitario per manifestare la propria scelta in merito ad uno specifico trattamento od accertamento medico. Tale consenso è definito “consenso informato”.

Il consenso informato deve essere più specificatamente descritto come il diritto di esprimere validamente la propria volontà di sottoporsi ad un dato atto sanitario solo dopo essere stati correttamente informati ed aver acquisito consapevolezza. Tale diritto trova la sua più importante consacrazione nella lettura combinata dell’art. 32 della Costituzione secondo cui “*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*”, con l’art. 13 della stessa Carta costituzionale, che afferma l’inviolabilità della libertà personale. Il consenso informato, è perciò espressione di un bilanciamento tra la tutela della salute e la libertà di autodeterminazione di ciascun soggetto ed assume lo *status* di autonomo diritto della persona inteso come diritto di autodeterminarsi in materia di salute.

Al contrario, se valutiamo il consenso informato dal punto di vista del professionista sanitario, esso assume la veste di obbligo di informativa a favore del/la paziente e al tempo stesso di fondamento di legittimità dell’attività medica. L’inadempimento di tale obbligo, infatti, può essere fonte di responsabilità civile ed entro certi limiti anche di quella penale.

IN PARTICOLARE:

Il medico non intraprende né prosegue procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.

Affinché il consenso sia validamente prestato occorre che sia libero, informato, attuale, specifico, esplicito, revocabile e personale.

Il consenso al trattamento sanitario è espresso secondo le modalità previste dalla Legge 219 del 22 dicembre 2017 (art.1, comma 4, il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del/la paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella cartella clinica).

In caso di “Procedura Codice Rosa” la vittima, o presunta tale, è chiamata ad esprimere il consenso, non solo al trattamento sanitario, ma anche ai successivi accertamenti sanitari. Più nello specifico, la vittima deve essere messa nella condizione di acconsentire liberamente ad eventuali prelievi di liquidi biologici e dalle mucose dei genitali o da altre regioni anatomiche ed infine a trattamenti specifici, quali il test HIV.

Il professionista sanitario in tal caso procede all’acquisizione del consenso al trattamento dei dati per il conferimento in custodia - alla Polizia Giudiziaria o alla struttura sanitaria - degli elementi biologici prelevati, degli abiti e degli effetti personali indossati al momento della visita.

La vittima, inoltre, deve esprimere il consenso al trattamento dei dati anche all’eventuale acquisizione di documentazione fotografica.

Il periodo di conservazione dei dati personali raccolti o, se non è possibile, il criterio utilizzati per determinare tale periodo, è definito dal Titolare (nella fattispecie l’Autorità giudiziaria) conservati con modalità che consentano l’identificazione degli interessati per il tempo necessario al

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine (articolo 3 comma 1 lettera e) Dlgs 51/2018.

La vittima, o presunta tale, verrà adeguatamente informata dal professionista sanitario, sui “Percorsi extra-ospedalieri esistenti sul territorio” che potranno essere attivati previo suo consenso.

Il consenso deve essere espresso anche per quanto concerne eventuali figli minori di cui la vittima chiede interventi a protezione unitamente a sé stessa.

Esprimendo tale consenso, la vittima accetta per sé ed eventualmente per i propri figli un percorso di presa in carico da parte dei servizi sul territorio che, nei casi più gravi, potrebbe concludersi con l'allontanamento fisico della stessa. In caso di vittima minorenni non accompagnata ovvero accompagnata da persona comunque in conflitto d'interessi, si informeranno gli organi competenti (Polizia Giudiziaria e servizi sociali) che valuteranno la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 403 cod. civ.

Nel caso di **Donne vittime di Violenza di genere** (“Percorso per le Donne che subiscono violenza” cd. **PERCORSO DONNA**” della Rete Codice Rosa) si fa riferimento a quanto previsto dalle **“Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.”** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017 (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2018).

4. IL SEGRETO PROFESSIONALE NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

Il segreto professionale è un obbligo normativo - a carico di alcune tassative figure professionali - di non rivelare a terzi informazioni apprese in ragione della propria professione.

Gli esercenti le professioni sanitarie, quando svolgono la propria **attività in forma privata**, sono tenuti al segreto professionale.

Il professionista non può avvalersi del segreto professionale nel caso in cui abbia l'obbligo giuridico di riferire quel determinato fatto all'Autorità Giudiziaria: è il caso dell'obbligo di referto, che rappresenta una giusta causa di rivelazione del segreto.

Nel caso in cui il professionista sanitario sia chiamato a deporre (art. 200 c.p.p.), il medesimo non può essere obbligato a rispondere in merito a fatti che ha appreso “*per ragione del proprio ministero, ufficio o professione*” e non nella veste di semplice cittadino.

La rivelazione del segreto professionale è sanzionata dall'art. 622 del codice penale che ne prevede la punibilità a querela della persona offesa (che è quella che potrebbe subire un danno dalla illecita rivelazione).

Affinché tale reato sia integrato, non è sufficiente la mera rivelazione in sé del segreto, ma occorre che la condotta possa procurare nocumento e venga realizzata in assenza di una giusta causa. In detta nozione devono essere ricomprese, non solo le cause di esclusione del reato o della colpevolezza, ma anche tutte quelle situazioni nelle quali la rivelazione del segreto professionale sia giustificata dall'esigenza di tutelare un altro diritto parimenti garantito. Il diritto alla riservatezza, infatti, nei suoi molteplici aspetti, è tutelato dalla Costituzione: quindi, nel caso in cui sorga un conflitto con un altro diritto egualmente contenuto nella Carta costituzionale, occorrerà operare un bilanciamento di interessi in gioco e stabilire quale debba prevalere.

Quando gli esercenti la professione sanitaria **rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di**

incaricato di pubblico servizio, il segreto professionale assume la veste di segreto d'ufficio con le conseguenti differenze.

Tali soggetti hanno sempre il dovere di astenersi dal deporre “*salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'Autorità Giudiziaria*” (art. 201 c.p.p.). La fondatezza di tale astensione può essere verificata dal giudice che, entro certi limiti e nei casi in cui ciò sia indispensabile, può ordinare che il teste deponga ugualmente (ex art. 200.2 c.p.p. a cui l'art. 201.2 c.p.p. rinvia).

La rivelazione del segreto d'ufficio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 201 (che comprende, ovviamente, anche la comunicazione di fatti costituenti reato a soggetti diversi dal giudice ovvero, come previsto dagli artt. 351 e 362 c.p.p., dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria), è punita dall'art. 326 del codice penale (“*rivelazione del segreto d'ufficio*”).

Questo reato, perché sia configurabile, necessita che la condotta sia stata commessa con violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio o con abuso di tali qualità. E', quindi, da escludere la responsabilità – alla luce di quanto poco sopra evidenziato – quando il soggetto abbia agito per adempiere agli obblighi discendenti dalle norme di legge prima citate o per rispettare uno specifico ordine dell'Autorità Giudiziaria o, comunque, per perseguire un interesse prevalente, quale può sicuramente essere il diritto alla vita od all'incolumità di un singolo o della collettività.

5- RAPPORTI TRA PERSONALE SANITARIO, FORZE DELL'ORDINE E PROCURE

Per quanto riguarda **Donne vittime di violenza di genere che accedono al Pronto soccorso** (“Percorso per le Donne che subiscono violenza” cd. “**PERCORSO DONNA**” della Rete Codice Rosa) si fa riferimento a quanto previsto nella **G.U. n 24 del 30 gennaio 2018 “Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.”** Tali indicazioni mirano a regolare i rapporti tra i soggetti firmatari coinvolti nella Rete Codice Rosa in modo da garantire un corretto e tempestivo intervento anche nei casi di **vittime di violenza di Crimini di odio**.

La situazione di fatto da cui si parte è quella dell'accesso al Pronto soccorso di una vittima vulnerabile (o presunta tale) o di violenza causata da discriminazione.

Al momento dell'accesso della vittima al Pronto soccorso, il personale sanitario procede all'assegnazione di un codice priorità (Triage) in base alla gravità e al pericolo di vita manifestato. In questa sede, inoltre, deve essere compiuto un primo accertamento in merito all'esistenza di una situazione di violenza dichiarata o presunta della stessa.

Qualora la vittima riferisca espressamente di aver subito violenza (**violenza dichiarata**), il personale sanitario trasferisce la vittima in una stanza riservata entro un termine massimo di 20 minuti.

La stessa procedura deve essere eseguita in presenza di una violenza non dichiarata ma **solo sospetta**, qualora il personale sanitario abbia proceduto ad una prima rilevazione di indizi di sospetto con esito positivo. Nella zona riservata il professionista sanitario deve procedere poi ad una più accurata valutazione attraverso l'utilizzo di indicatori specifici: fisici, anamnestici e comportamentali.

L'importanza sia della prima rilevazione che della successiva valutazione richiede che entrambe siano compiute da professionisti formati e preparati.

Salvi i casi in cui ricorra l'obbligo di informare la Polizia Giudiziaria e/o Procura della Repubblica, l'operatore sanitario potrà chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine qualora vi sia **esplicita richiesta** della vittima, la quale richieda espressamente di sporgere querela o semplicemente di

conferire con le stesse.

Nei casi sopra indicati le Forze dell'Ordine, *Autorità di pubblica sicurezza*, che il personale sanitario dovrà contattare, devono in concreto essere individuate sulla base del seguente criterio: in primo luogo si chiederà l'intervento delle medesime Forze che hanno già svolto indagini sul reato di cui si tratta, in secondo luogo di quelle presso le quali la vittima ha sporto querela, in terzo luogo di quelle che hanno accompagnato la vittima al Pronto soccorso ed infine delle Forze dell'ordine che si trovano nel presidio dell'Ospedale.

In tutti i casi sopra descritti le Forze dell'Ordine interverranno in abiti civili salvo casi di urgenza. Le medesime, informate dal personale sanitario, procederanno al compimento di tutti gli atti di indagine necessari per assicurare le fonti di prova; a tale scopo, il personale sanitario potrà essere nominato ausiliario di Polizia Giudiziaria e le visite **potranno** essere documentate con rilievi fotografici ad opera dello stesso sanitario previa informativa e consenso della vittima.

Nella stanza protetta (c.d. stanza rosa) deve essere garantita **la massima riservatezza** alla vittima o presunta tale. Dovranno essere presenti i soli operatori necessari al Servizio. Non potranno avere accesso gli accompagnatori al fine di evitare ogni contatto con il possibile autore delle violenze, salvo espressa richiesta della Vittima.

In tale zona riservata la vittima riceverà le prime cure e sarà accolta con appropriatezza, motivo per il quale il personale sanitario dovrà avere un atteggiamento empatico, non giudicante, rassicurante e disponibile all'ascolto.

Gli operatori sanitari dovranno poi dare spiegazioni chiare su tutto l'*iter* della visita, degli esami e dell'eventuale raccolta di elementi di prova, acquisendo a tal fine il necessario consenso informato dalla vittima.

Qualora il personale sanitario del Pronto soccorso ritenga che vi sia un'apprezzabile probabilità che sia stato consumato un reato procedibile d'ufficio, dovrà adempiere all'obbligo di denuncia (artt. 361 e 362 c.p. e 331 c.p.p.), comunque informandone la stessa.

Le Forze dell'Ordine eventualmente intervenute, così come il personale sanitario, dopo aver concluso l'*iter* diagnostico e terapeutico, informeranno la vittima di tutti gli strumenti offerti dall'ordinamento a sua tutela e, in armonia con le previsioni di cui alla Direttiva UE 29/2012, come recepita dal d.lgs. n. 212/2015, della libertà di scelta della medesima in ordine alla volontà di proporre denuncia o querela.

Il personale sanitario, inoltre, renderà nota alla vittima l'esistenza dei **Servizi territoriali esistenti**.

Se nei fatti segnalati emerge il coinvolgimento di soggetti minori d'età ovvero persone prive in tutto o in parte di autonomia, il personale sanitario effettuerà una segnalazione ai servizi sociali di riferimento e provvederà a consegnare alla vittima le opportune informazioni sui servizi territoriali, in armonia con le previsioni di cui alla Direttiva UE 29/2012, come recepita dal d.lgs. n. 212/2015.

Fermo restando l'obbligo di denuncia, all'esito della procedura il personale sanitario consegnerà, su specifica richiesta, alla Polizia Giudiziaria (come sopra individuata) copia della documentazione sanitaria.

Nei casi più gravi ed urgenti la Polizia Giudiziaria - contattata dal personale sanitario - informerà tempestivamente il Pubblico Ministero di turno, che potrà così coordinare e dirigere con immediatezza le attività di indagine.

5.1 RUOLI DATA PROTECTION

Quando il personale sanitario coadiuva le Forze dell'Ordine alle attività volte alla raccolta di fonti di prova indispensabili per gli atti di indagine, l'Azienda sanitaria agisce come Responsabile del Trattamento dell'Autorità giudiziaria.

Le attività volte alla raccolta di fonti di prova indispensabili per gli atti di indagine consistono in:

- acquisizione e conservazione di immagini fotografiche;
- acquisizione e conservazione di campioni tossicologici;
- acquisizione e conservazione di campioni per la genetica;
- acquisizione e conservazione di indumenti o altro materiale.

A tal fine le Procure e le Aziende sanitarie dovranno sottoscrivere apposito Accordo Data Protection ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 51/2018 come da schema "Allegato F".

6. I MINORI

6.1 IL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO

Il consenso al trattamento sanitario riferito ai minori - per essere valido - deve possedere le medesime caratteristiche indicate al paragrafo 3.3 per gli adulti, a cui si rinvia.

L'unica eccezione (di non scarso rilievo) deve essere rinvenuta nella mancanza del requisito di personalità del consenso, che per gli adulti è elemento essenziale, salvo i casi di espressa delega ad un terzo o di stato di incapacità di intendere e di volere.

Con "personale" si intende che solo il soggetto interessato all'atto sanitario possa esprimere la volontà di essere sottoposto o meno ad un trattamento medico.

Nel caso in cui il/la paziente sia minorenne il consenso o il rifiuto al trattamento dei dati sensibili e/o alla prestazione sanitaria (art. 11-12 Cod. deont. med.) è manifestato dal suo rappresentante legale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità (art. 37 Cod. deont. med.- Legge 219 del 22 dicembre 2017 art. 3, comma 1 e 2 in tema di consenso informato ai trattamenti sanitari su minori).

Nel caso in cui il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, dei soggetti di cui agli *articoli 406 e seguenti del codice civile* o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

In base alla predetta legge n. 219/2017 vi è oggi la possibilità che sia anche il sanitario a poter promuovere il ricorso al giudice tutelare, il quale potrà disporre la limitazione della responsabilità genitoriale *ad acta* qualora manchi il consenso al trattamento sanitario e quest'ultimo risponda all'interesse del minore, fermo restando che, in caso di minore con sufficiente capacità di discernimento, il professionista sanitario deve comunque informarlo e tenere conto della sua volontà.

La rappresentanza legale nel caso di minori è esercitata dai genitori (che esercitano la responsabilità genitoriale ex D.Lgs. n. 154/2013) o dal tutore legalmente designato in mancanza dei primi.

Secondo la legge:

- le decisioni di maggiore interesse devono essere prese di comune accordo tra i genitori, perché considerati alla stregua di atti di straordinaria amministrazione, ed in caso di disaccordo la decisione deve essere rimessa al Giudice Civile (minorile o ordinario v. artt. 316, 337 ter cod. civ., 38 disp.att. cod. civ.)
- gli atti di ordinaria amministrazione, invece, possono essere assunti in modo disgiunto, considerando implicito il consenso dell'altro genitore (art. 320 c.c.).

In ambito sanitario sono considerati atti di ordinaria amministrazione i trattamenti medici comuni (visite, medicazioni, certificazioni etc.); sono, invece, considerati atti di straordinaria amministrazione le prestazioni diagnostiche e/o gli interventi terapeutici di particolare gravità, quali le operazioni chirurgiche, i trattamenti continuativi e prolungati etc..

In caso di trattamenti medici comuni è sufficiente che il professionista sanitario ottenga il consenso di un genitore; in caso di trattamenti medici non comuni è necessario il consenso espresso da entrambi i genitori.

In caso di opposizione dei genitori o del tutore ad un trattamento considerato dal medico necessario per la salute del minore:

1) nei casi in cui non si ravvisi indifferibilità ed urgenza ed il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte che il medico ritenga invece appropriate e necessarie, come si è detto il medico può ricorrere al Giudice tutelare per ottenere un provvedimento che precluda ai genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale limitatamente a quello specifico atto sanitario e autorizzi il trattamento medico, anche a prescindere dal loro consenso.

2) qualora vi sia una situazione di necessità ed urgenza (ai sensi dell'art. 54 c.p.), tale per cui l'intervento sia indifferibile per salvare la vita al minore, allora il professionista sanitario deve procedere senza ritardo agendo secondo scienza e prescindendo dal dissenso espresso dai rappresentanti legali.

CASI PARTICOLARI:

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Se è presente uno solo dei genitori, perché l'altro è assente per motivi di lontananza, incapacità o altro impedimento, la responsabilità genitoriale è esercitata in modo esclusivo dal genitore presente ed ogni decisione spetta a lui.

Se i genitori non sono in accordo sul trattamento sanitario da porre in essere, ciascuno di essi può ricorrere al Giudice Civile (minorile o ordinario v. artt. 316,, 38 disp.att. cod. civ.) indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Nel caso di *famiglia unita*, il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio (art. 316 cod. civ.).

Se i Genitori sono divorziati o separati (art. 337 ter c.c.), *“la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune*

accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”.

In caso di Minore Straniero non Accompagnato (MSNA), ovvero di minore comunque privo di ambiente familiare (es: soggetto di cui non si conoscono le generalità e dunque non si può risalire a chi siano i genitori) la Responsabilità Genitoriale è espressa dal Tutore oppure, fino a tale nomina, dal legale rappresentante della comunità di tipo familiare o dell'istituto di assistenza pubblico privato nel quale il minore è inserito (art. 3 L. 184/1983).

IL VALORE DEL CONSENSO/DISSENSO DEL MINORE:

L'atto deve essere condiviso con il minore interessato nei limiti dell'età e della sua capacità di comprensione, che dovrà essere valutata ed apprezzata caso per caso incidendo su tale apprezzamento il contesto familiare e sociale in cui è avvenuta la crescita del bambino/adolescente.

Anche la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (Convenzione di Oviedo -1997) manifesta l'importanza di tenere in considerazione il parere del minore in funzione della sua età e maturità.

In linea di massima si tende a ritenere valido lo schema sotto riportato:

Prima dei 7 anni	Impossibile il consenso autonomo del minore
Tra i 7 ed i 14 anni	Va ricercato il consenso del minore e dei genitori
Dopo i 14 anni	Valutazione caso per caso ma in generale è prioritario il consenso del minore

SE IL MINORE NON CONVIVE CON I GENITORI:

In caso di affidamento familiare o in struttura, per i trattamenti sanitari comuni spetta agli affidatari l'esercizio dei poteri connessi con la responsabilità genitoriale *“in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie”* (art. 5 legge 184/1983).

Nei casi non urgenti, si applicherà l'art. 3 della legge n. 219/17. Se il minore non convive con i genitori, ovvero vive in strada, ed i genitori sono irreperibili, la nomina del tutore compete al Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 343 e ss. cod. civ. In caso di minore straniero non accompagnato, la nomina del tutore compete al Tribunale per i Minorenni.

ALCUNE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO PER LE QUALI E' SUFFICIENTE IL CONSENSO DEL MINORE:

- la contraccezione (art. 2 legge 194/1978);

- accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e cure per malattie trasmesse sessualmente (art. 4 legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree e artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione emanato con d.p.r. 27 ottobre 1962, n. 2056);

- trattamenti di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza previsti dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 e poi dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, eccetto se il medico accerti l'incapacità dell'interessato di comprendere il significato dell'accertamento o del trattamento da praticare e le sue possibili conseguenze: in questo caso l'intervento richiederà il consenso dei genitori la cui volontà, comunque, non prevale su quella del minore;

- l'interruzione della gravidanza e delle scelte in ordine alla procreazione responsabile (legge 27 maggio 1978 n. 194). La legge prevede che la minore possa accedere ai consultori per ottenere la prescrizione medica di esami e dispositivi contraccettivi escludendo ogni ingerenza dei genitori. Per l'interruzione della gravidanza delle minori, la legge prescrive che nei primi 90 giorni "*quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà, oppure qualora queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri difformi*", il consultorio o la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia può inviare una relazione al Giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il Giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la minore e tenuto conto della sua volontà, delle sue ragioni e della relazione trasmessagli, può autorizzarla all'interruzione.

6.2. IL SOGGETTO LEGITTIMATO A SPORGERE QUERELA

Qualora il reato, di cui è vittima il minore, sia procedibile a querela, e quindi il professionista sanitario non sia tenuto ad adempiere all'obbligo di denuncia (artt. 361 e 362 c.p.), occorre individuare il soggetto legittimato a sporgere la querela:

1. se la **vittima è un minore di anni 14**, il diritto di querela è esercitato dal genitore.
2. se la **vittima è maggiore di anni 14**, la medesima può esercitare il diritto di proporre querela e allo stesso modo può farlo anche il genitore:
 - a) se il minore o il genitore non vuole o rinuncia a proporre querela, questa può essere proposta rispettivamente dal genitore o dal minore (artt. 120 e 121 c.p.);
 - b) se il/i genitore/i si trova/trovano in disaccordo con il minore, la querela può essere presentata validamente dal genitore;
3. Se **il genitore è in conflitto di interessi con il minore**, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale (art. 121 c.p.) che viene nominato dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del PM o degli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni (art. 388 c.p.). Pertanto, nel caso di sospetti atti sessuali commessi da parte di un soggetto "protetto" dal genitore nei confronti di minorenni con meno di 14 anni ma maggiore di 10 anni, anche l'ente ospedaliero può chiedere direttamente al Giudice per le indagini preliminari, o per il tramite del PM, di nominare un curatore speciale per la querela.

Destinatario del referto e della denuncia:

"Il referto e la denuncia dovranno essere trasmessi alla Polizia Giudiziaria od alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, la quale darà tempestiva notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ai fini della concreta attuazione del coordinamento".

I servizi sociali di riferimento, nell'ipotesi in cui vi siano soggetti minori d'età ovvero persone prive in tutto o in parte di autonomia, provvederanno a consegnare alla vittima le opportune informazioni sui servizi territoriali, in armonia con le previsioni di cui alla Direttiva UE 29/2012, come recepita dal d.lgs. n. 212/2015.

Fermo restando l'obbligo di denuncia, all'esito della procedura il personale sanitario consegnerà, su specifica richiesta, alla Polizia Giudiziaria (come sopra individuata) copia della documentazione sanitaria.

Nei casi più gravi ed urgenti la Polizia Giudiziaria - contattata dal personale sanitario - informerà tempestivamente il Pubblico Ministero di turno, che potrà così coordinare e dirigere con immediatezza le attività di indagine.

6.3. SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI PREGIUDIZIO DI MINORI

Occorre ricordare che sussistono ipotesi in cui la segnalazione alla Procura Minorile è **obbligatoria per legge**:

- quando un minore si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83);
- quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica (articolo 403 codice civile), e per tale ragione collocato, d'urgenza, in luogo sicuro dalla pubblica autorità; la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al tribunale per i minorenni l'immediata verifica della situazione e l'eventuale convalida (in senso tecnico) del provvedimento amministrativo;
- quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
- quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).
- quando sia rinvenuto un Minore Straniero Non Accompagnato, ossia un minore che non abbia sul territorio nazionale nessuno che eserciti la Responsabilità genitoriale (art. 19 D.Lgs. 142/2015)

Oltre a queste ipotesi, nel caso in cui i genitori esercitino in maniera inadeguata la Responsabilità Genitoriale (il che avviene per certo nel caso di condotte maltrattanti, di cui i minori siano vittime dirette o indirette), la pronta ed efficace tutela del minore comporta la necessità che tale esercizio venga limitato o sospeso anche indipendentemente o in aggiunta ad eventuali misure cautelari adottate in sede penale.

Le limitazioni della responsabilità genitoriale sono di competenza esclusiva del giudice civile (di regola il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale Ordinario nei soli casi in cui già sia stata depositata domanda di separazione e divorzio o di affidamento del figlio naturale). Ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge 19.7.91, n. 216 "Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza".

E' dunque necessario un effettivo ed efficace coordinamento tra il profilo sanitario, quello amministrativo-assistenziale e quello giudiziario.

Ai fini di una corretta e tempestiva attivazione della Procura Minorile e/o del Servizio Sociale che a questa ha il dovere di riferire, è necessario che siano comunicati:

- i dati anagrafici comprensivi di residenza del minore
- i dati anagrafici comprensivi di residenza dei genitori del minore
- la sommaria enunciazione della situazione di pregiudizio che si intende segnalare

Vedi allegato E

Occorre ricordare che **nei casi in cui il comportamento pregiudizievole per il minore sia anche un fatto integrante reato procedibile di ufficio**, vige anche l'obbligo di inoltrare denuncia e Comunicazione di Notizia di Reato alla Procura competente.

La necessità di apprestare adeguata, efficace e tempestiva tutela ai minori vittime (dirette o indirette) di reato, richiede che gli operatori sanitari avvisino tempestivamente il Servizio Sociale affinché proceda, in adempimento dei propri mandati istituzionali e nel rispetto del segreto di indagine, agli opportuni approfondimenti ed alla segnalazione alla Procura Minorile.

La esigenza di raccordare e contemperare le esigenze di tutela del minore e le esigenze investigative viene risolta mediante il coordinamento tra Procura ordinaria e Procura Minorile. Pertanto **in nessun caso devono essere allegati gli atti diretti alla Procura Ordinaria**.

6.4. REATI COMMESSI DA MINORENNE

Nel caso in cui il presunto autore del reato sia un/una minore (es: violenza sessuale commessa da un adolescente, maltrattamenti agiti dal figlio minorenne verso i genitori), in base alla legge, tutto quanto previsto dai paragrafi 3-4-5 dovrà avvenire esclusivamente nei confronti della Procura della Repubblica per i Minorenni, funzionalmente competente a procedere laddove vi siano ipotesi di reato commesse da persone minorenni (DPR n. 448/1988).

ALLEGATI

Allegato A – Obbligo di referto/denuncia

obbligo di referto	obbligo di denuncia
1. Esercenti una professione sanitaria	1. Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio (e quindi il professionista sanitario che ricopra tali funzioni)
2. Riguarda solo i delitti perseguibili d'ufficio	2. Comprende sia le contravvenzioni che i delitti perseguibili d'ufficio
3. Il referto è trasmesso in caso di "sospetto di reato"	3. la denuncia implica l'apprezzabile probabilità dell'effettiva concretizzazione di un fatto di reato .
4. L'obbligo di referto prevede l' esimente speciale dell'esposizione a procedimento penale della persona assistita	4. L'obbligo di denuncia non ha esimenti speciali , eccetto quella prevista dall'art 384 cp
5. Deve essere trasmesso entro 48 ore	5. Deve essere trasmesso senza ritardo

Allegato B – Schema reato-procedibilità-obbligo referto/querela

FATTO	VITTIMA	REATO del codice penale	PROCEDIBILITA'	OBBLIGO DI DENUNCIA/REFER TO
Lesioni personali per fatto doloso	Prognosi superiore ai 20 giorni	art. 582	ufficio	SI
Lesioni personali per fatto doloso	Prognosi non superiore ai 20 giorni	art. 582	querela entro 3 mesi	NO
Lesioni personali per fatto doloso con armi o sostanze corrosive o venefiche o da persona travisata o da più persone riunite (2 o più)	Prognosi non superiore ai 20 giorni	art. 582 , 585	ufficio	SI
Lesioni personali per fatto doloso	Se è finalizzato a commettere un altro delitto (per esempio la violenza sessuale o una rapina ecc.) o in occasione della commissione dei delitti di violenza sessuale, maltrattamenti, prostituzione minorile, pornografia minorile	art. 582 -576 l comma n.2 art. 582- art. 576 n.5	ufficio	SI
Lesioni personali per fatto doloso	se commesso dall'autore del delitto di cui all'art.612 bis C.P. nei confronti delle medesime persone	art. 582-576 n.5.1	ufficio	SI
Lesioni personali gravi o gravissime		art. 583	ufficio	SI
Lesioni personali stradali gravi o gravissime		art. 590 bis	ufficio	SI
abuso di mezzi di disciplina o correzione		art. 571	ufficio	SI

FATTO	VITTIMA	REATO codice penale	PROCEDIBILITA'	OBBLIGO DI DENUNCIA/REFER TO
Lesioni personali per fatto colposo	gravi ex art . 583.1(ad esempio con prognosi superiore ai 40 giorni) o gravissime ex art. 583.2 (ad esempio se ne deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile)	art. 590	querela, eccetto se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o per l'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale	NO, salvo le eccezioni
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		art. 583 bis	ufficio	SI
deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso		Art. 583 quinquies –	ufficio	SI
Maltrattamenti	Parente, familiare, convivente o affidato per educazione, cura vigilanza, istruzione	art 572	ufficio	SI
Violenza sessuale con violenza o minaccia ovvero con abuso di autorità ovvero con abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica o con sostituzione di persona	Maggiore di anni 18	art. 609 bis	querela entro 12 mesi (irrevocabile)	NO
Violenza sessuale con violenza o minaccia ovvero con abuso di autorità ovvero con abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica o con sostituzione di persona	Minore di anni 18	art 609 bis	ufficio	SI

FATTO	VITTIMA	REATO codice penale	PROCEDIBILITA'	OBBLIGO DI DENUNCIA/REFER TO
Violenza sessuale con violenza o minaccia ovvero con abuso di autorità ovvero con abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica o con sostituzione di persona commessa da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico esercizio nell'esercizio delle sue funzioni	Maggiorenne/Minore nne	art 609 bis	ufficio	SI
Violenza sessuale con violenza o minaccia ovvero con abuso di autorità ovvero con abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica o con sostituzione di persona connessa con reato procedibile d'ufficio (ad esempio atti osceni o maltrattamenti in famiglia)	Maggiorenne/Minore nne	art.609 bis +(ad esempio art 572)	ufficio	SI
Atti sessuali "condivisi", ossia senza violenza o minaccia e senza abuso di autorità o di condizioni di inferiorità fisica o psichica e senza sostituzione di persona	Minore di anni 14	art. 609 quater.	ufficio	SI
Atti sessuali "condivisi" commessi da pubblico ufficiale o incaricato pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni	Maggiore di anni 14	No reato		
Atti sessuali "condivisi" tra minori al di fuori della seguente specie: Non è punibile il minore che compie atti sessuali consenzienti con un minore che abbia compiuto gli anni 13 se la differenza di età	Minore di anni 18	art. 609 quater	ufficio	SI

tra i soggetti non è superiore a quattro anni				
FATTO	VITTIMA	REATO codice penale	PROCEDIBILITA'	OBBLIGO DI DENUNCIA/REFER TO
Corruzione di minorenni	Minore di anni 18	609 quinquies	ufficio	SI
Violenza sessuale di gruppo	Maggiorenne/minorenni	art. 609 octies	Ufficio	SI
Stalking	Chiunque	art. 612 bis	Querela entro 6 mesi	
Stalking	soggetto ammonito dal Questore	art. 612 bis	Ufficio	SI
Stalking	Minore di anni 18, ovvero disabile, ovvero in caso di connessione con reato procedibile d'ufficio: ad esempio lesioni con prognosi superiore a 20 giorni	art. 612 bis c. 4	Ufficio	SI
Revenge porn	Chiunque	art. 612 ter	Querela entro 6 mesi	NO
Revenge porn	Persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o donna in stato di gravidanza ovvero in caso di connessione con reato procedibile d'ufficio: ad esempio lesioni con prognosi superiore a 20 giorni	art. 612 ter	Ufficio	SI
Riduzione o mantenimento in schiavitù		art. 600	Ufficio	si
Prostituzione minorile		art. 600 bis	Ufficio	Si
Impiego di minori nell'accattonaggio		art. 600 octies	Ufficio	Si
Sequestro di persona		art. 605	Ufficio	Si

Allegato C – Fac-simile denuncia e referto persona maggiorenne

Fac-simile DENUNCIA

**per presunte o dichiarate SITUAZIONI DI VIOLENZA E/O MALTRATTAMENTO
E/O ABUSO NEI CONFRONTI DI PERSONA MAGGIORENNE**

Luogo, il.....

Prot. n.
Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di

Ovvero¹
Procura della Repubblica
Presso il Tribunale per i Minorenni di....

Ovvero²
Alla Questura di

Ovvero³
Al Comando Provinciale dei Carabinieri

Dott.....

Pronto Soccorso.....
Ambulatorio.....
Unità Operativa.....

Per gli adempimenti del caso, s’invia il presente atto di denuncia riguardante il soggetto:

Nome.....
Cognome.....
Sesso M F
Luogo e data di nascita.....
Indirizzo di residenza.....
Stato civile.....
Identificato tramite⁴.....
Composizione nucleo familiare convivente.....

← DESCRIZIONE DI QUANTO OSSERVATO DAL PROFESSIONISTA SANITARIO:

Il/La paziente presenta danni fisici sulla propria persona? Sì No Che cosa si
riscontra.....

¹ Nel caso in cui l'autore del sospetto reato sia persona minorenni al momento del fatto.

² Nel caso in cui all'autorità sanitaria risulti che vi sia già stato un primo intervento delle Forze dell'Ordine, la denuncia dovrà essere trasmessa alla Forza di Polizia intervenuta.

³ Nel caso in cui all'autorità sanitaria risulti che vi sia già stato un primo intervento delle Forze dell'Ordine, la denuncia dovrà essere trasmessa alla Forza di Polizia intervenuta.

⁴ Ove non siano disponibili validi documenti identificativi o vi sia ragione di dubitare della loro veridicità, è indispensabile corredare la denuncia dei più salienti connotati (sesso, razza, età apparente, altezza, peso, colore dei capelli e degli occhi, ecc.) e contrassegni (segni caratteristici quali cicatrici, nei, angiomi, tatuaggi, particolari deformazioni, ecc.) utili all'identificazione del soggetto.

- Il/La paziente mostra segni di disagio psicologico? (ansia, fobie, depressione, disturbi del sonno e/o dell'alimentazione, chiusura, rifiuto di aiuto, passività, apatia, isolamento sociale, scarsa autostima, ...) Sì No
Che cosa si riscontra.....
- Eventuali disturbi dichiarati dal/la paziente.....

Altro.....

← **DESCRIZIONE DEGLI EVENTI RIFERITI SPONTANEAMENTE DAL/LA PAZIENTE:** "Il/la paziente riferisce⁵.....
.....
.....

- **INDICAZIONE DI EVENTUALI INDICI DI SOSPETTO:**

Lesioni, soprattutto al seno, all'addome e all'area genitale o dolori non spiegati

- Contusioni, lacerazioni minori, abrasioni
- Lesioni alla testa collo, torace, lesioni ripetute e croniche
- Scarsa nutrizione e depressione
- Abuso di alcol o droga
- Attacchi di panico o altri sintomi ansiosi
- Accessi ripetuti al Pronto Soccorso
- altro.....

← **PRESUNTA DATA DI DIMISSIONE** (INDICARE SOLO SE IN CASO DI RICOVERO)
.....

Data

Timbro e Firma del Servizio Sanitario o del sanitario segnalante

.....

⁵ Il professionista deve riportare anche il nome dell'autore della violenza se quest'ultimo è riferito dalla vittima o presunta tale.

Fac-simile REFERTO

per presunte o dichiarate **SITUAZIONI DI VIOLENZA E/O MALTRATTAMENTO E/O ABUSO NEI CONFRONTI DI PERSONA MAGGIORENNE**

Carta intestata del professionista sanitario

ovvero

Dott.
Specialista in
Via Città tel.

Luogo, il.....

Prot. n.
Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di

Ovvero
Procura della Repubblica
Presso il Tribunale per i Minorenni di....

Ovvero
Alla Questura di
Ovvero
Al Comando Provinciale dei Carabinieri

In data odierna alle ore.....io sottoscrittonato a.....e residente invia.....ho prestato cura/assistenza presso⁶.....al Sig.....nato ailresidente a..... in....., di professione....., identificato mediante⁷.....
Attualmente il/la paziente si trova degente/ricoverato presso⁸.....

• **Descrizione eventi riferiti :**

1. Il/la paziente riferisce che⁹..... e che sul luogo e al momento del fatto erano presenti il Sig.....ed il Sig...

Il fatto sarebbe avvenuto in località.....ilalle ore.....

Quanto riferito è compatibile con le lesioni accertate.

⁶ Indicare il luogo in cui è avvenuta la visita (abitazione, studio, residenza dell'assistito, etc.) specificando la via ed il numero civico .

⁷ Ove non siano disponibili validi documenti identificativi o vi sia ragione di dubitare della loro veridicità, è indispensabile corredare il referto dei più salienti connotati (sesso, razza, età apparente, altezza, peso, colore dei capelli e degli occhi, ecc.) e contrassegni (segni caratteristici quali cicatrici, nei, angiomi, tatuaggi, particolari deformazioni, ecc.) utili all'identificazione del soggetto.

⁸ Nel caso indicare solo che si è consigliato o disposto il ricovero.

⁹ Indicare anche l'eventuale autore del reato riferito dalla vittima o presunta tale .

(ovvero)

2. Il/la paziente riferisce che¹⁰.....

Il fatto sarebbe avvenuto in località.....ilalle ore.....

La lesività osservata non sembrerebbe compatibile con quanto riferito.

• **Giudizio diagnostico e prognostico delle lesioni o traumi riportati:**

- ← ho riscontrato che¹¹.....
- ← le suddette lesioni sono guaribile entro giorni¹².....s.c.
- ← sono state inoltre praticate le seguenti terapie.....
- ← per quanto riguarda i mezzi che furono causa delle lesioni, si ritiene di identificarli in.....

Con Osservanza

Luogo e data,...../...../.....

Firma leggibile del Professionista sanitario

(da apporre su ogni pagina del referto e possibilmente con timbro)

¹⁰ Indicare l'eventuale autore del reato riferito dalla vittima o presunta tale e la possibile presenza di minori all'atto di violenza.

¹¹ Fornire una descrizione accurata delle lesioni (possibilmente oggettivandola mediante rilievi fotografici) con particolare attenzione agli elementi diagnostici relativi alla loro natura (per es. da ustione, da corpo contundente, da taglio, da punta e taglio, da fendente, arma da fuoco, etc.), sede e dimensioni.

¹² Ponderare con attenzione la prognosi e ciò in relazione a quanto disposto dagli artt. 582 (delitto di lesione personale) e 583 (circostanze aggravanti) del codice penale. Difatti la durata della prognosi incide sulla procedibilità d'ufficio del reato, e quindi sul conseguente obbligo di referto. Es: lesioni personali colpose gravi con prognosi superiore a 40 giorni sono procedibili d'ufficio.

Allegato D – Fac-simile denuncia e referto persona minorenni

FAC-SIMILE DENUNCIA

per presunte SITUAZIONI DI TRASCURATEZZA E/O MALTRATTAMENTO E/O ABUSO NEI CONFRONTI DI MINORENNE

Luogo, il.....Prot. n.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di

Alla Questura di
Ovvero

Al Comando Provinciale dei Carabinieri

Pronto Soccorso.....
Ambulatorio.....
Unità Operativa.....

Per gli adempimenti del caso, s’invia atto di denuncia riguardo al minore:

Nome
Cognome
Sesso M F

Luogo e data di nascita.....
Indirizzo di residenza.....

Composizione nucleo familiare convivente.....

Generalità dei genitori:

Madre:
Nome
Cognome
Indirizzo
Padre:.....
Nome
Cognome
Indirizzo

- DESCRIZIONE DI QUANTO OSSERVATO DAL PROFESSIONISTA SANITARIO:

- ← Il minore presenta danni fisici sulla propria persona? Sì No Che cosa si riscontra.....
- ← Il minore mostra segni di disagio psicologico? (ansia, fobie, depressione, disturbi del sonno e/o dell'alimentazione, chiusura, rifiuto di aiuto, passività, apatia, isolamento sociale, scarsa autostima, ...) Sì No
Che cosa si riscontra.....

← Eventuali disturbi dichiarati dal/la paziente.....

← Altro.....

.....

- **DESCRIZIONE DEGLI EVENTI RIFERITI SPONTANEAMENTE DAL MINORE:** “Il minore riferisce che”¹³

- **INDICAZIONE DI EVENTUALI INDICI DI SOSPETTO:**

- Minorenne in stato di gravidanza

- Minorenne tossicodipendente

- Minorenne in stato di abuso alcolico

- Minorenne in stato di abbandono

- Figlio di genitore tossicodipendenti

- Figlio di genitore con problemi di salute mentale

- Figlio di genitore senza fissa dimora

- Figlio di genitore con comportamenti aggressivi e violenti

- Evidenti segni di trascuratezza (carenza di cure igieniche e/o sanitarie, etc.)

← Lesioni, soprattutto al seno, all’addome e all’area genitale o dolori non spiegati

← Contusioni, lacerazioni minori, abrasioni

← Lesioni alla testa collo, torace, lesioni ripetute e croniche

← Scarsa nutrizione

← Attacchi di panico o altri sintomi ansiosi

← Accessi ripetuti al Pronto Soccorso

← altro.....

- **PRESUNTA DATA DI DIMISSIONE (INDICARE SOLO IN CASO DI RICOVERO)**

.....

Data

Timbro e Firma del Servizio Sanitario o del Sanitario segnalante

.....

¹³ Il professionista deve riportare anche il nome dell’autore della violenza se quest’ultimo è riferito dal minore.

Fac-simile REFERTO

per presunte o dichiarate SITUAZIONI DI VIOLENZA E/O MALTRATTAMENTO E/O ABUSO
NEI CONFRONTI DI MINORENNE

Carta intestata del
professionista
sanitario

oppure

Dott.
Specialista in
Via Città tel.

Luogo, il.....
Prot. n.
Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di
Ovvero
Alla Questura di

Ovvero
Al Comando Provinciale dei Carabinieri

In data odierna alle ore.....io sottoscrittonato a.....e residente invia.....ho
prestato cura/assistenza presso¹⁴.....a.....nato ailresidente in
.....via.....identificato mediante¹⁵.....
Il minore è stato accompagnato da.....nato a.....il.....residente
in.....viaidentificato mediante.....
Attualmente il minore si trova degente/ricoverato presso¹⁶.....

← Descrizione eventi riferiti

1. Il minore riferisce che¹⁷..... e che sul luogo e al momento del fatto erano presenti il
Sig.....ed il Sig...

¹⁴ Indicare il luogo in cui è avvenuta la visita (abitazione, studio, residenza dell'assistito, etc.) specificando la via ed il numero civico .

¹⁵ Ove non siano disponibili validi documenti identificativi per ragioni di età o vi sia ragione di dubitare della loro veridicità, è indispensabile corredare il referto dei più salienti connotati (sesso, razza, età apparente, altezza, peso, colore dei capelli e degli occhi, ecc.) e contrassegni (segni caratteristici quali cicatrici, nei, angiomi, tatuaggi, particolari deformazioni, ecc.) utili all'identificazione del soggetto.

¹⁶ Nel caso indicare solo che si è consigliato o disposto il ricovero.

¹⁷ Riportare quanto riferito dal minore compreso l'eventuale autore del reato.

Il fatto sarebbe avvenuto in località.....ilalle ore.....
Quanto riferito è compatibile con le lesioni accertate.

(ovvero)

2. Il minore riferisce che¹⁸.....

Il fatto sarebbe avvenuto in località.....ilalle ore.....

La lesività osservata non sembrerebbe compatibile con quanto riferito.

(ovvero)

3. Il minore non riferisce alcunché.

← **Giudizio diagnostico e prognostico delle lesioni o traumi riportati:**

- ho riscontrato che¹⁹.....danni fisici e/o psicologici
- le suddette lesioni sono guaribile entro giorni²⁰.....s.c.
- sono state inoltre praticate le seguenti terapie.....
- per quanto riguarda i mezzi che furono causa delle lesioni, si ritiene di identificarli in.....

← **Sussistono elementi di preoccupazione:**

- ← Minorenne in stato di gravidanza
- ← Minorenne tossicodipendente
- ← Minorenne in stato di abuso alcolico
- ← Minorenne vittima di bullismo
- ← Minorenne con disturbi del comportamento
- ← Minorenne in stato di abbandono
- ← Figlio di genitore tossicodipendenti
- ← **Figlio di genitore con problemi di salute mentale Figlio di genitore senza fissa dimora**
- ← Figlio di genitore con comportamenti aggressivi e violenti
- ← Evidenti segni di trascuratezza (carenza di cure igieniche e/o sanitarie, etc.)
- ← Altro.....

....

- ←
- ←
- ←
- ←

← Firma leggibile del Professionista sanitario

← **(da apporre su ogni pagina del referto e possibilmente con timbro)**

¹⁸ Riportare quanto riferito dal minore compreso l'eventuale autore del reato.

¹⁹ Fornire una descrizione accurata delle lesioni (possibilmente oggettivandola mediante rilievi fotografici) con particolare attenzione agli elementi diagnostici relativi alla loro natura (per es. da ustione, da corpo contundente, da taglio, da punta e taglio, da fendente, arma da fuoco, etc.), sede e dimensioni.

²⁰ Ponderare con attenzione la prognosi e ciò in relazione a quanto disposto dagli artt. 582 (delitto di lesione personale) e 583 (circostanze aggravanti) del codice penale. Difatti la durata della prognosi incide sulla procedibilità d'ufficio del reato, e quindi sul conseguente obbligo di referto. Es: lesioni personali colpose gravi con prognosi superiore a 40 giorni sono procedibili d'ufficio.

Allegato E – Fac-simile segnalazione di pregiudizio persona minorene

Fac-simile SEGNALAZIONE DI PREGIUDIZIO

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

Ovvero

Al Servizio Sociale di _____

OGGETTO: segnalazione di pregiudizio in danno del minore

1) COGNOME Nome, nato a ___ il ___ abitante in ___

2) generalità dei familiari

Padre: COGNOME Nome, nato a ___ il ___ abitante in ___ ed eventuale utenza telefonica

Madre: COGNOME Nome, nato a ___ il ___ abitante in ___ ed eventuale utenza telefonica

3) sommaria enunciazione della situazione riscontrata

Allegato F – Accordo Data protection

ACCORDO DATA PROTECTION TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E AZIENDE SANITARIE
ex art. 18 Dlgs 51/2018

Clausole Contrattuali Titolare – Responsabile

Fac-simile di accordo

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (Data Protection Agreement)

TRA

..... [specificare il nome del Titolare], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale], in persona del suo legale rappresentante[specificare il nome completo del legale rappresentante] (

E

..... [specificare il nome del Responsabile], con sede legale in [specificare l'indirizzo della sede legale del Responsabile], in persona del suo legale rappresentante [specificare il nome completo del legale rappresentante del Responsabile]

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

ART. 1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Dlgs 51/2018 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo (5.1 RUOLI DATA PROTECTION) , , in qualità di Titolare, nomina [Pazienda sanitaria], Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs 51/2018 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

[

Descrizione sintetica dei trattamenti, descrivendo:

- . le operazioni di trattamento*
- . la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, ecc...); dati giudiziari....)*
- . le categorie e numerosità degli interessati*

I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno allo scadere del presente Accordo ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile

concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

[riferimento al soggetto individuato come Responsabile], in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal Dlgs 51/2018, e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

[riferimento al soggetto individuato come Responsabile], in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 51/2018, *[riferimento al soggetto individuato come Responsabile]* si impegna a:

- adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, concordandone, se del caso, la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO del titolare.
- Non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente Accordo e presenti nel registro dei trattamenti. In tal senso renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, attivati per effetto del presente Accordo, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione a singoli o gruppi di trattamenti.
- fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di “amministratore di sistema”, ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- di collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
- assistere e garantire il titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- Assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al capo II del Dlgs 51/2018; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti
- Assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui al capo III sezione II del Dlgs 51/2018, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati.
- Garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del titolare, consentendo in

tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio;

- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento.
- Restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. In tal senso titolare e responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituersi di situazioni di lock in, inteso come la diminuzione o perdita della possibilità da parte del Titolare di garantire i servizi, senza ricorrere forzatamente al soggetto Responsabile, e di gestire agevolmente, in modo sicuro e con tempi ragionevoli, la chiusura del presente Accordo.
- il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi dell'articolo 26 del Dlgs 51/2018, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Dlgs 51/2018 sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni.
- Comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO); il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare
- Mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti

[solo nel caso della presenza di sub responsabili]

Nel caso in cui per le prestazioni affidate dal Titolare al Responsabile, quest'ultimo ritenga di avvalersi di ulteriori soggetti, è obbligato a nominarli quali sub-responsabili del trattamento, assicurandosi che il sub-responsabile presenti garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi e alle esigenze del GDPR, e deve:

- sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore responsabile (cd. "sub-responsabile");
- far rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Qualora il sub-responsabile ometta di

adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile;

- far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel capo III sezione II del Dlgs 51/2018.

I trattamenti affidati dal Responsabile al sub responsabile riguardano:

Descrizione sintetica dei trattamenti, descrivendo:

. le operazioni di trattamento

. la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, ecc...); dati giudiziari....)

. le categorie e numerosità degli interessati

. altro

ART 2 - Penali

Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli. Qualora dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Responsabile, questi risponderà del danno causato agli "interessati" e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Durata del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo esplicherà i suoi effetti a far data dalla sottoscrizione con possibilità di revisione triennale.

Il sistema dei controlli di qualità e appropriatezza

Sarà previsto a cura del Tavolo di lavoro un monitoraggio attraverso un controllo di qualità i cui termini saranno definiti dal Tavolo stesso.

data della firma digitale ,

data della firma digitale,

PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

REGIONE TOSCANA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI AREZZO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PER I MINORENNI DI FIRENZE

PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA